Francese

71770

Prof. Lauzpert

anxa
88-B
8089

Giuseppe Francese: Personalità Giuridica della Chiesa Cattolica.

NAPOLI
LUIGI PIERRO - Editore
1904

R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI

TESI DI LAUREA

PUBBLICATE DALLA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

(FONDAZIONE DE PILLA)

I. Botti: *La delinquenza femminile a Napoli* (luglio 1902).

II. Solimena: *Plinio il giovane e il diritto pubblico romano* (luglio 1902).

III. Francese: *Personalità giuridica della Chiesa cattolica* (luglio 1903).

IV. Baglìo: *Primo saggio di ricerche sul lavoro e sui lavoratori di Sicilia — Il Solfataio* (luglio 1903).

GIUSEPPE FRANCESE

PERSONALITÀ GIURIDICA

DELLA

CHIESA CATTOLICA

NAPOLI
LUIGI PIERRO, EDITORE
piazza Dante, 76
1904

Proprietà letteraria

A

FRANCESCO SCADUTO

CON ANIMO GRATO

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/personalitagiuri00fran

I.

Recenti opinioni sull' argomento

1. La questione sulla personalità giuridica della Chiesa cattolica nel diritto italiano è di un' importanza che appare a prima vista ove si considerino le conseguenze che dalla sua soluzione derivano, sia per l' organismo della Chiesa, sia per i rapporti tra Stato e Chiesa. Ove, infatti, questa si riconosca come persona, può possedere in nome proprio, e, dovendo i suoi statuti essere stati approvati dall' autorità civile, il *jus commune ecclesiasticum* assume forza di legge; il che non si ha nel caso opposto.

La disputa intorno al soggetto della proprietà ecclesiastica è stata molto viva fra i cultori del diritto, alcuni dei quali volevano attribuire tutti i beni ecclesiastici alla Chiesa universale. Oggi, in Italia, di fronte alle disposizioni del nostro Cod. civ., questa opinione si può dire relegata fra i canonisti puri; ma rimane sempre a vedere se la Chiesa sia capace, da noi, di un patrimonio proprio e distinto da quello dei singoli istituti ecclesiastici.

Non sono molti gli scrittori che si sono occupati di questo argomento; ma anche i pochi che l' hanno trattato si son

fatti guidare spesso da preconcetti teorici e storici che cercheremo sfatare. È molto comune infatti la credenza che la Chiesa sia stata riconosciuta persona morale in alcune legislazioni storiche, dove invece essa questo riconoscimento non ha avuto. E tanto più è deplorevole l' equivoco in quanto può avere conseguenze anche nel diritto vigente *. Il Mancini, ad esempio, considerava la Chiesa come uno degli enti contemplati nell' art. 2 Cod. civ., e nella discussione parlamentare della legge del 1873 così si esprimeva: « Il Codice civile, al quale l'on. Guardasigilli ci rimanda, nell'art. 2 dice nient'altro che questo: che la Chiesa e i corpi morali ecclesiastici sono persone, possono esercitare i diritti civili secondo le leggi e gli usi che, come diritto pubblico, si trovano in osservanza nelle varie provincie del regno. Ora, o signori, ognuno comprende che, a Roma, non potete trovare alcuna legge ed uso di diritto pubblico che limiti o tolga la capacità degli acquisti della Chiesa, qui dove, invece, erano immensamente, e senza limiti, favoriti i corpi morali, e la Chiesa poteva acquistare tutto ciò che voleva ».

2. Nè solo nello Stato pontificio si è creduto che la Chiesa fosse persona morale, ma anche in altre legislazioni, enumerate da Nicola Coviello:

1) le costituzioni del diritto giustinianeo, dove alla personalità giuridica della Chiesa è dato amplissimo riconoscimento;

2) la legislazione canonica, la quale, dai tempi antichi ai recenti, ribocca di canoni, decreti, anatemismati, affermanti

* Trifone: *Della capacità giuridica della Chiesa cattolica e dei lasciti in suo favore*, Trani, Vecchi, 1903, p. 5-11.

la capacità d' acquistare e di possedere spettante alla Chiesa cattolica come tale;

3) il Codice albertino (art. 25);

4) il Codice parmense (art. 396, 398);

5) il Concordato del 1818 tra il Re delle due Sicilie e la S. Sede (art. 15);

6) il Codice delle due Sicilie (art. 10); *.

Secondo altri, la Chiesa era anche riconosciuta capace di diritti patrimoniali nel Concordato del 25 aprile 1851 tra il Granduca di Toscana e la S. Sede, ed è riconosciuta tale nei Codici spagnuolo e argentino †.

Esamineremo quindi se la Chiesa si possa ritenere ente morale di fronte al diritto razionale e nelle varie legislazioni accennate.

* Coviello Nicola: *La Chiesa cattolica e le disposizioni testamentarie in suo favore* (« Giurisprudenza italiana, » 1901, parte IV, c. 328).

† Fiore Pasquale: *Sul questionario proposto dal socio prof Gianturco.* (« Atti della Società reale di Napoli »), Napoli, Tessitore, 1903, pag. 377.

II.

La personalità giuridica della Chiesa in diritto razionale

3. A noi sembra che nessun ostacolo ci sia in diritto razionale a riconoscere la Chiesa persona morale; ma reputiamo necessaria una distinzione, per eliminare equivoci.

In passato non rare volte alla Chiesa, come vedremo, si è voluto dare la qualità di ente morale, e a scopi essenzialmente pratici, basandosi sopra teorie che non possiamo certo condividere.

Il Rosmini, nella sua *Filosofia del diritto,* esamina la natura della società teocratica, e trova che la Chiesa di Gesù Cristo non è che « la società generale del genere umano, sollevata in alcuni uomini all' ordine soprannaturale, e recata all' ultimo suo compimento ed alla piena realizzazione (n. 633). Quindi, secondo lui, la Chiesa militante, gerarchica, visibile, da un invisibile spirito animata, costituisce, anche da sè sola, una società perfetta di cui il capo invisibile è Cristo, che la governa, sia con la sua divina influenza, sia coi suoi visibili ministri, di cui si compone la gerarchia ecclesiastica (n. 731, 732). Stabilito che la Chiesa è una società perfetta egli la distingue

da ogni altra società, compresa la civile (n. 734); ed esamina quali sieno i suoi diritti, che si riassumono nel diritto di esistenza, di riconoscimento, di libertà, di propagazione, di proprietà. Essa ha, dunque, il diritto connaturale alla proprietà, perchè è società legittima, e tutte le società legittime hanno questo diritto, e nessun uomo o nessuna società può limitare un tal diritto pel pretesto del danno che ne verrebbe dall' accumunamento delle ricchezze, danno che non esiste, e che si può antivenire ovvero riparare con altri modi veramente giuridici (n. 798) ».

I concetti del Rosmini sono, su per giù, quelli che anche altri fautori del Vaticano ripetono per sostenere che la Chiesa è ente morale di proprio diritto. Così l' Hammerstein osserva che la Chiesa è perfetta società perchè tale fu costituita da Cristo, e non ha bisogno, quindi, di mendicare le sue potestà giuridiche dalla società civile. Onde, non solo essa ha il diritto di acquistare e possedere beni, ma anche quello di imporre ai fedeli imposte pubbliche ecclesiastiche, per conseguire i suoi fini *.

Questi concetti si riassumono nel principio che la Chiesa è ente morale per concessione del suo divin fondatore. La personalità giuridica *jure proprio* della Chiesa è stata sostenuta anche sopra altre basi che hanno per noi la stessa importanza, come la grazia di Dio; l' investitura divina; l' allocuzione del 23 settembre 1860, con cui Pio IX affermò « *bona ecclesiae ad omnes catholicos pertinent;* » la XXVI^a^ tesi del Sillabo, che l' 8 dicembre 1864 condannò la proposizione

* Hammerstein: *Chiesa e Stato* (« Biblioteca di scienze politiche, » 1ª serie, vol. VIII), p. 998.

« *Ecclesia non habet nativum et legitimum jus adquirendi et possidendi* »; le encicliche che affermarono lo stesso concetto.

Lo scopo essenziale per cui si son messe avanti queste teoriche, è stato quello di attribuire alla Chiesa, e per essa al Papa, la vigilanza, l'amministrazione e financo la proprietà dei beni appartenenti ai singoli enti ecclesiastici; onde l'Hinschius ha potuto affermare che « la teoria ultramontana, secondo la quale non il singolo istituto ecclesiastico, ma la Chiesa cattolica universale è proprietaria del patrimonio ecclesiastico, acquista ogni giorno più partigiani, e può essere considerata già come la teoria ufficiosa della Chiesa cattolitca » *. E del resto, questa tendenza ad attribuire i beni ecclesiastici alla Chiesa universale è conforme alle origini di essa e alle aspirazioni comunistiche dei padri della Chiesa **.

4. Come si vede, queste teorie, per sostenere che la Chiesa, razionalmente e positivamente, è persona morale, partono da preconcetti religiosi, onde giustamente il Meurer le definì « un' espettorazione teologica » †. Esse si fondano sopra una deplorevole confusione tra diritto e religione, che a noi preme evitare, tanto più che vi incorrono anche scrittori valorosi e imparziali. Il fondare la personalità giuridica della Chiesa sulla concessione di Cristo, la grazia di Dio ecc., può

* Hinschius: *Esposizione generale delle relazioni fra Stato e Chiesa.* (« Biblioteca di scienze politiche », 1ª serie, vol. VIII), p. 752.

Deutsche Ausgabe pag 317

** Laveleye: *Socialisme contemporain.* Paris, Alcan, 1902, *passim.* — Nitti: *Il socialismo cattolico*, Torino, Roux, 1891, *passim.* — Chiappelli: *Socialismo e pensiero moderno*, Firenze, Le Monnier, 1875, § *Socialismo e religione.*

† Giorgi: *Dottrina delle persone giuridiche*, Firenze, Giacchetti, 1889-1892, vol. VI, p. 84-88.

aver valore in teologia *, ma non certo in filosofia del diritto, rispetto alla quale il fondamento teologico della Chiesa stessa non ha importanza alcuna. Diremo di più : i maggiori dubbi al proposito nascono proprio dallo spostare la questione e ridurla da giuridica a teologica. È allora legittima la domanda : la religione è fondata sulla realtà, ha una base di fatto, oppure è un fenomeno storico, soggetto come tutti gli altri, alle vicende del tempo ? Ammessa la seconda soluzione, di personalità giuridica non è a parlare, per la Chiesa. Ma la cosa va altrimenti.

5. Di fronte ai principii generali del diritto, noi dobbiamo esaminare quale sia la posizione di fatto della Chiesa, e se questa posizione di fatto si presti al riconoscimento dei diritti patrimoniali.

Esiste ancora, insita in molti, la credenza religiosa cattolica. Riuniti nella fede comune, essi hanno un capo nella persona del sommo Pontefice, rivestito di poteri e privilegi straordinari, hanno una gerarchia perfetta alla dipendenza del Pontefice, un corpo di canoni che stabilisce le norme a cui ubbidiscono, un patrimonio formato principalmente delle loro elargizioni (obolo di S. Pietro ecc.), che ammonta a molti milioni annui. Questa associazione, sorta con umili origini, si è dilatata a poco a poco e si è sparsa su quasi tutto il mondo civile, ha resistito a forze contrarie formidabili, e resiste ancora alla

* Non è inopportuno notare, intanto, che oggi, fra i medesimi scrittori cattolici non mancano di quelli, più indipendenti che ammettono l' origine meramente storica della Chiesa, posteriore al Vangelo, e la soggezione di essa alle trasformazioni evolutive comuni a tutti i fenomeni umani. Notevole fra tutti il Loisy, nel suo libro *L' evangile et l' Eglise,* (condannato però dalla Congregazione del Santo Uffizio).

critica, che tenta di scalzarne i principî fondamentali. « Se vi è un organismo incorporeo, veramente vivo e palpitante, di una struttura mirabile per forza di coesione e resistenza *(ut castrorum acies ordinata)*, è quello della Chiesa, tale da dare la più aperta e recisa smentita a tutti i giuristi antichi e moderni i quali in ogni ente che non sia l'individuo umano veggono una semplice finzione della legge » *.

Il diritto trova, dunque, questa istituzione già formata: ad esso non spetta altro compito che quello d'indagare se abbia i requisiti per riconoscerla persona giuridica, indipendentemente dalla origine divina o umana. E questi requisiti, come dicevamo, non le si possono negare: vi è una vasta aggregazione di persone con fini comuni, una gerarchia per conseguirli, e atta ad amministrare i beni, un patrimonio, una propria legislazione e un rappresentante nella persona del Pontefice: non manca che il riconoscimento da parte dello Stato.

6. A tutto questo si oppone qualche obbiezione. Si osserva generalmente che la Chiesa cattolica estende la sua potestà in tutto il mondo, e quindi non può essere ammessa la sua personalità giuridica da un singolo Stato, senza che questo estenda la sua giurisdizione oltre i confini del proprio territorio †. « Può lo Stato » osserva il Minghetti « riconoscere la qualità di ente giuridico nel vero e proprio senso ad un'associazione la quale si estenda fuori della sua giurisdizione territoriale, anzi che non abbia limite alcuno così di tempo come di spazio?

Mi sembra che la risposta torni agevole a darsi e non

* Coviello: c. 327.

† Giorgi: op. cit., vol. VI, p. 88.

possa essere che negativa. Dal momento che lo Stato ha dei diritti di riconoscimento, di vigilanza, e, in certi casi, anche di soppressione, l' ente giuridico dee essere nazionale, non fuori dello Stato. Dal che segue che la Chiesa cattolica o universale può, dirimpetto allo Stato, rimanere come un'associazione, ma che la qualità di ente giuridico non può riconoscersi che nelle associazioni parziali, come le parrocchie, le diocesi, le fondazioni, le corporazioni.

Si potrebbe da taluno giudicare che la Chiesa cattolica sia riconosciuta in quanto è anche chiesa nazionale; ma questa parmi una sottilità, nè dalla Chiesa stessa sarebbe mai desiderato un riconoscimento sotto questa forma. E poichè abbiamo detto che la proprietà è uno dei mezzi naturali ed essenziali allo scopo, e che l' ente giuridico ha il diritto di possedere, ne segue che lo Stato non può riconoscere un possesso della Chiesa cattolica, ma soltanto di una determinata istituzione o fondazione o corporazione cattolica » *.

E in termini simili il Gianturco « La personalità giuridica deriva dalla legge, e questa non estende il suo imperio oltre i confini dello Stato: non si ammettono quindi persone giuridiche universali, come ha pretesa di essere la Chiesa cattolica, ma solamente persone giuridiche riconosciute dallo Stato nazionale » †.

7. L' obbiezione sarebbe giusta, se non partisse da un presupposto secondo noi inesatto, qual è quello di credere che si pretenda di riconoscere la personalità giuridica della

* Minghetti: *Stato e Chiesa,* Milano, Hoepli, 1878, p. 108.

† Gianturco: *Sistema del diritto civile*, Parte generale, Napoli, Pierro, 1894, p. 105.

Chiesa in tutti i paesi in cui essa estende la sua attività sol perchè è stata riconosciuta in un singolo Stato. Quando si muovesse da tale principio la conseguenza della impossibilità di accordare alla Chiesa i diritti patrimoniali sarebbe logica. Ma non è questo che si pretende. Noi diciamo soltanto che, poichè la Chiesa, nonostante la sua natura internazionale, vive e funziona in ogni singolo Stato, può lo Stato innalzarla al grado di ente morale, nei limiti del proprio territorio. Rimane così salva da una parte la natura di ente internazionale della Chiesa, e rimangono dall'altra integri i diritti che a ciascuna sovranità spettano.

Nè questa ci pare una sottilità, come sembra al Minghetti. È una posizione giuridica perfettamente logica, e che ha pur anco la conferma di fatto, in Italia stessa, in qualche ente morale di natura internazionale come la *Propaganda Fide*. Nè vediamo il perchè dalla Chiesa non sarebbe mai desiderato un riconoscimento sotto questa forma, quando altra non esiste.

La nostra tesi, d'altronde, è confortata dall'autorità del Friedberg, secondo il quale « non è punto assurdo, di fronte al diritto civile, il designare la Chiesa in genere come persona giuridica, e quindi come soggetto di diritti patrimoniali » *, dello Schulte, del Calisse ecc.

Nulla osta dunque, in diritto razionale, a ritenere la Chiesa una corporazione.

8. Ma in diritto positivo non pare che essa abbia mai avuto il riconoscimento di persona, come afferma anche il Gabba †.

* Friedberg: *Trattato di diritto ecclesiastico,* traduz. Ruffini, Torino, Bocca, 1903, p. 140.

† Gabba: *Questioni di diritto civile*, Torino, Bocca, 1898, vol. I, p. 140.

Di questo fatto le ragioni sono varie.

Nei primordi della religione cristiana, i fedeli, perseguitati, non potevano certo costituirsi in corpo morale. Perciò essi, come vedremo appresso, eludevano la legge, formando delle corporazioni lecite e capaci di acquistare. Quando la religione cattolica divenne prima religione lecita e poi religione di Stato, neanche poteva sorgere una corporazione ecclesiastica universale, perchè non ancora si erano le varie Chiese unite gerarchicamente, ma erano indipendenti per tutti i rapporti, fra loro: appena ai tempi di Giustiniano cominciò a delinearsi la supremazia del Vescovo di Roma sugli altri. I beni ecclesiastici appartenevano perciò, ai singoli enti che si erano venuti sviluppando alla macchia. Unificata dal punto di vista spirituale, la Chiesa non si unificò agli effetti patrimoniali appunto perchè già si provvedeva alle esigenze del culto coi beni di questi singoli enti. Tanto meno il bisogno di un patrimonio appartenente alla Chiesa universale poteva esservi quando si costituì il potere temporale dei Papi, perchè allora l' organo centrale della Chiesa, la S. Sede, venne a confondersi con lo Stato pontificio, ente morale atto ad acquistare a benefizio di essa, e a procacciare le ricchezze necessarie ai bisogni crescenti della Curia.

Verwechslung! Unrichtigkeiten

Non avvertita dall' organo centrale, questa necessità non era avvertita neanche dagli organi periferici e minori della Chiesa, i quali erano già costituiti in enti capaci di patrimonio, come abbiamo detto, e si andavano ogni giorno più arricchendo, donde la possibilità e la convenienza di suddividersi e sminuzzarsi.

Al sorgere d' una corporazione religiosa universale mancava quindi la causa economica, cioè la causa essenziale.

!!! ???

I diritti patrimoniali la Chiesa avrebbe potuto desiderarli per non perdere gli acquisti a causa di morte e le donazioni; ma questi erano, allora come oggi, molto rari perchè i fedeli preferiscono dare i beni a determinate Chiese e divinità da cui si ripromettono vantaggi speciali; e anche i pochi lasciti che si facevano alla Chiesa universale difficilmente andavano perduti; si commutava la volontà del donante, e i lasciti si devolvevano a vantaggio di una Chiesa locale *.

Dal punto di vista politico, poi, gli Stati esteri alla S. Sede avrebbero difficilmente data alla Chiesa la personalità giuridica distinta da quella dei singoli enti; e a nessun costo concesso che la proprietà dei beni ecclesiastici passasse da essi alla Chiesa universale, per non aumentarne la forza politica già temibile della medesima.

Questa ragione politica assunse importanza speciale negli Stati giurisdizionalisti. Essi, colla soppressione di alcuni ordini religiosi, specialmente i Gesuiti, diedero occasione alla rievocazione della dottrina già sostenuta da qualche canonista, secondo la quale, per volere divino, i beni ecclesiastici appartenevano tutti alla Chiesa, e quindi si dovevano ad essa devolvere le proprietà degli ordini soppressi. Ma l'ammettere la dipendenza degli enti ecclesiastici, posti nello Stato, da un'autorità straniera, la S. Sede, contraddiceva apertamente al principio giurisdizionale della soggezione delle persone morali, quand'anche ecclesiastiche, dalla potestà civile; onde i beni degli ordini soppressi non andarono in nessuno Stato alla Chiesa universale.

* Cfr. ad esempio, l'art. 15 del Concordato toscano 1851.

9. Oggi, caduto lo Stato pontificio, neanche si è formata la corporazione cattolica. Da una parte non è sorta, per darle vita, il bisogno economico, giacchè la Curia romana si provvede di rendite con varii mezzi, e specie con l' obolo dei fedeli; e gli altri enti ecclesiastici posseggono ancora in nome proprio. Dall' altra parte vi sono ragioni di diversa natura che impediscono ai fedeli di associarsi in un ente morale unico.

La Chiesa si è venuta politicamente indebolendo di quanto gli Stati, e particolarmente l'italiano, si sono consolidati. Questi, per innalzarla ad ente morale, dovrebbero o dare autorità al corpo dei canoni, e ciò è impossibile perchè contiene norme contrarie al diritto e alla morale contemporanea, oppure imporvi modifiche che la Chiesa non sarebbe disposta ad accettare: hanno quindi riconosciuti i soli singoli enti ecclesiastici.

E poichè i singoli enti sono gerarchicamente congiunti all'organo centrale della Chiesa, la S. Sede, le nostre leggi hanno riconosciuta la personalità giuridica anche di questa, nonostante la sua lotta assidua contro lo Stato.

Veramente nemmeno i singoli enti, così come oggi sono costituiti, potrebbero ottenere il riconoscimento suddetto, per una ragione particolare all' Italia, ed è che dipendono da un organo centrale nemico dello Stato, e per una ragione d' indole generale, ed è che anche i loro statuti contengono spesso norme contrarie al diritto e alla morale contemporanei. Ma gli Stati non hanno ancora la forza di seguire i principii del diritto; onde il nostro, ad esempio, ha adottata la misura politica di sopprimere solo gli enti più inconciliabili coi tempi moderni, lasciando sussistere i più tollerabili, e favorendo quelli che ha ritenuti utili, come le parrocchie.

E la Chiesa cattolica è rimasta, da noi, una semplice associazione, i cui canoni, quindi , hanno efficacia solo finchè non contraddicano al diritto e ai principii morali che regolano la vita dello Stato.

chiarchierone! 10. Nè ci pare tanto facile che in avvenire la Chiesa, anche sentendone bisogno, potrà ottenere il riconoscimento di persona morale , a causa principalmente del dilemma al quale abbiamo accennato. O lo Stato dovrà riconoscere la Chiesa e i suoi canoni che ogni giorno più vengono a trovarsi in contrasto con le idee morali e giuridiche moderne; e questo sarà sempre più difficile, anche perchè lo Stato avrà di fronte un avversario sempre meno temibile. O la Chiesa dovrà acconciarsi a rendere compatibili con queste idee le sue dottrine; ciò che può dirsi addirittura impossibile: il suo organismo è troppo vecchio per adattarsi ai tempi nuovi, ed il distacco tra i suoi principii e quelli che vanno oggi affermandosi è enorme, e cresce a colpo d'occhio: tanto varrebbe snaturarla addirittura. I tentativi di questo genere, fatti nel secolo passato e ai giorni nostri, son falliti tutti.

III.

La personalità giuridica della Chiesa in diritto storico

a) *Diritto giustinianeo*

11. L' affermazione che la Chiesa abbia ottenuta la personalità giuridica nel diritto giustinianeo *, è tratta da qualche espressione inesatta che si trova nelle fonti di diritto romano, e principalmente dalla parte dell' editto di Costantino del 321 riportata nel Codice giustinianeo (I, 2, *de sacrosanctis ecclesiis et de rebus et de privilegiis earum*) , dove si parla di *catholicum venerabile concilium.* È un argomento fondato sulla lettera della legge siccome sulla lettera della legge è fondato il principio che la Chiesa abbia formato una corporazione negli ex-stati italiani. Ma è un argomento erroneo: non si tratta che d'una espressione giuridicamente inesatta, come venne ben rilevato dalla Commissione delle osservazioni sul

* Coviello: art. cit. c. 328.

Ferrini, *Manuale della pandetta*, Milano , Società editrice libraria, 1900, p. 101, n° 74.

Calisse: *Diritto ecclesiastico,* Firenze, Cammelli, 1902, p. 158.

progetto del Codice sardo, la quale, a proposito dell'art. 22 del primo progetto, corrispondente al 418 del Codice, dichiarò che « la denominazione di Chiesa in singolare si vede adottata da altri Codici, e promiscuamente scorgesi nel diritto giustinianeo, e precisamente in materia di diritti temporali, il nome di Chiesa o quello di Chiese » *.

12. Nella Roma pagana, la necessità di persone giuridiche religiose non era molto sentita perchè, come in tutti i popoli primitivi, la religione era funzione di Stato. Lo Stato provvedeva al culto sia col danaro delle sue casse, sia assegnando, a titolo possessorio, porzione dei beni demaniali ai templi **, che erano elevati ad enti morali †. Persone giuridiche religiose erano a Roma, oltre i templi. i collegi dei sacerdoti e delle vestali. Secondo Savigny, gli dei erano considerati come persone, donde la conseguenza che potessero avere un patrimonio proprio; e non era che un passo innanzi nello stesso ordine di idee che il dio venerato in un dato tempio rappresentasse a sua volta una particolare persona giuridica, e fosse anzi anche investito di propri privilegi: Ulpianus XXII, § 6. *Deos heredes instituere non possumus, praeter eos quos senatus consulto constitutionibusve principum instituere concessum est, sicut Jovem Tarpejum etc.* ††. Poco più oltre, però, lo stesso Savigny nega la capacità patri-

* *Motivi dei Codici per gli Stati sardi,* Genova, Tipografia della Gazzetta dei tribunali, 1853-58, vol. I, p. 431.

** Savigny: *Sistema di diritto romano attuale,* trad. Scialoja, Torino, Unione tipogr. editr., 1888, vol. II, p. 267.

† Galante Andrea: *Sulla condizione giuridica delle cose sacre*, Torino. Unione tipogr. ed., Parte prima, 1903, p. 25.

†† Savigny: Op. cit., vol. II, p. 266.

moniale degli dei *. Il Galante critica l'opinione del Savigny e degli altri romanisti che la pensano come lui, e ritiene al contrario che la pretesa personalità giuridica degli dei si risolva in quella dei templi **.

13. Nei primi tempi della sua nascita, la Chiesa, perseguitata com'era, non poteva ottenere nessun riconoscimento ufficiale, e non è quindi a parlare nè di corporazioni, nè di fondazioni cristiane. Intanto, fin dal principio, dovette necessariamente sentirsi il bisogno di beni temporali per soddisfare alle esigenze del culto. Non potendo le chiese cristiane acquistare direttamente, perchè le organizzazioni dei fedeli erano considerate *collegia illicita*, i cristiani si univano in *collegia funeraticia* e di mutuo soccorso, che erano corporazioni lecite, e quindi potevano acquistare e possedere, e ricevere legati (Dig. XLVII, 22, 1, 3). Abbiamo ai tempi di Alessandro Severo, che un *collegium funeraticium* cristiano vinse una lite contro una società di cuochi †. E un editto dello stesso imperatore stabilì che i cristiani rimanessero in possesso dei luoghi di proprietà pubblica da essi occupati in Trastevere per tenervi adunanze, possesso contrastato loro dai Papinarii ††. Con questo sotterfugio venivano arricchendosi le Chiese; e questo mezzo era riconosciuto e sanzionato dagli imperatori, ora col giudicare a favore di queste corporazioni, ora col giudicare sfavorevolmente.

14. Divenendo di mano in mano meno feroce la per-

* Savigny: op. cit., vol. II, p. 267 nota.

** Galante: op. cit., p. 21-27.

† Ferrini: op. cit. p. 101.

†† Crivellucci: *Storia delle relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, Zanichelli, 1886, vol. I, p 72-73.

secuzione contro i cristiani, ed estendendosi sempre più la loro religione, sorse naturalmente la necessità di dare un assetto giuridico ai beni ecclesiastici. Nel 311 l'imperatore Galerio riconosceva, con un editto, *religio licita* la religione cristiana. Nel 313 Costantino pubblicò a Milano un editto con cui concedette alle Chiese cristiane personalità giuridica, ordinò che si restituissero ai Cristiani i beni tolti, dichiarando che questi appartenevano non ai singoli membri, ma *corpori et conventiculis christianorum,* e accordò alle corporazioni stesse il diritto di ricevere per testamento: « ... *atque hoc insuper in persona Christianorum statuendum esse censuimus, quod si eadem loca, ad quae antea convenire consueverant, de quibus etiam datis ad officium tuum literis certa antehac forma fuerat comprehensa, priore tempore aliqui vel a fisco nostro, vel ab alio quocumque videntur esse mercati, eadem Christianis sine pecunia et sine ulla pretii petitione postposita omni frustatione atque ambiguitate restituantur. qui etiam dono fuerunt consecuti, eadem similiter iisdem Christianis quandocius reddant, et vel hi qui emerunt, vel qui dono erunt consecuti, si putaverint de nostra benevolentia aliquid vicarium postulent, quo et ipsis per nostram benevolentiam consulatur. quae omnia corpori Christianorum protinus per intercessionem tuam ac sine mora tradi oportebit. et quoniam iidem Christiani non ea loca tantum ad quae convenire eonsueverant, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, ea omnia lege, qua superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam iisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum, reddi jubebis, supra dicta scilicet ratione servata, ut ii qui eadem sine praetio, sicut diximus, restituerint, indemnitatem de*

nostra benevolentia sperent. in quibus omnibus supra dicto corpori Christianorum intercessionem tuam efficacissimam exibere debebis, ut praeceptum nostrum quandocius compleatur, quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti publicae consulatur... » *

Questo editto, non essendo riportato nel *Corpus juris justinianei,* non ha importanza diretta nel diritto di Giustiniano; ma ne ha molta indiretta, in quanto costituisce un precedente nell'editto del 321 dello stesso Costantino, un cui frammento, oggetto di vivaci dispute, è riprodotto, come abbiamo detto, nel Codice. L'editto del 313 può quindi servire per l'interpetrazione di quello del 321.

È detto nel passo riferito « *quae omnia corpori Christianorum, protinus per intercessionem tuam, ac sine mora, tradi oportebit* ». Il Ferrini interpetra la parola *corpus* nel senso di corporazione di tutti i cristiani, e ne deduce il riconoscimento come persona della Chiesa universale. Tuttavia a noi pare che la parola *corpus,* qui, come in altri punti dell' editto, sia presa nel senso collettivo di tutti gli enti morali cristiani a cui l' editto si riferiva. Poco oltre , infatti , si dice pure « *ea omnia... iisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum, reddi jubebis* ». Come conciliare l' interpetrazione del Ferrini con questa espressione ? Non vi era una corporazione unica di tutti i cristiani; vi erano invece molti *conventicula,* capaci ciascuno di proprietà per i bisogni religiosi dei fedeli (*corpus Christianorum*), non organizzati a corporazione. Tanto più ciò è evidente , in quanto , nello stesso editto , ci vien fornita della parola *corpus* la spiegazione « . . . *iidem Christiani... alia etiam habuisse noscuntur, ad jus corporis eorum,*

* Lactantii: *De mort. pers.*, 49; Eusebio, *Hist. eccl.* X, 5.

id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia... »
Il testo è chiarissimo: *corpus Christianorum* è l' insieme dei *conventicula,* delle *ecclesiae Christianorum.*

15. Non altrimenti vanno le cose per l' editto del 321. Il frammento riportato nel Codice dice « *habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere. non sint cassa judicia* (Cod. I, 2 *de Sacrosanctis ecclesiis,* 1).

Che cosa s' intende per *catholicum venerabile concilium?* Non già, come pretendono il Coviello, il Ferrini, il Calisse ed altri, la Chiesa cattolica tutta quanta, ma una corporazione cristiana qualunque. Questo risulta dal precedente storico costituito dall' editto del 313 (precedente che ha valore specie per l' interpetrazione del frammento ai tempi di Costantino); dall' osservazione che questa dicitura è usata per contrapporre la condizione dei cattolici, cui si faceva tale concessione, a quella degli eretici, esclusi da questo diritto *; dal fatto che, sia ai tempi di Costantino, che a quelli di Giustiniano, neanche per riguardo alla gerarchia era sorta una Chiesa universale, ma vi erano più Chiese unite fra loro solo da vincolo morale, e ciascuna con un proprio capo visibile. Giustiniano riconobbe il primato del vescovo di Roma (*primus inter pares*), e gli dette il diritto che nessun concilio ecumenico potesse tenersi senza di lui o dei suoi rappresentanti, che dovevano occuparvi il primo posto; e che nessuna questione religiosa d' indole generale potesse risolversi senza di lui. Restava però libero il Patriarca di Costantinopoli e gli altri nella nomina dei vescovi, nella convocazione dei

* Crivellucci: op. cit., vol. II, p. 150.

sinodi, e nella giurisdizione disciplinare *. E quest' ultima ragione è quella per cui, neanche nel brano riportato nel Codice dalla costituzione degli imperatori Onorio e Teodosio, del 415, può vedersi riconosciuta la Chiesa ente morale, come vuole il Calisse †. Il testo dice:

« *Omnia loca, quae sacris error veterum deputavit, nostrae rei jubemus sociari. Quod autem ex eo jure ubicumque ad singulas quasque personas vel praecedentium principum largitas vel nostra majestas voluit pervenire, id in eorum patrimoniis aeterna firmitate perduret, ea vero quae multiplicibus constitutis ad venerabilem ecclesiam voluimus pertinere, Christiana sibi merito religio vindicabit.* » (Cod. I, 11, 5).

Anche qui, dunque, il termine *ecclesiam* va inteso in senso collettivo.

Nè l' interpetrazione di questi frammenti da noi rigettata è conforme ai principii della legislazione giustinianea, la quale riconosce indubbiamente la capacità patrimoniale dei singoli istituti ecclesiastici (lo stesso titolo 2°, libro I° del Codice, è intestato: « *De sacrosanctis ecclesiis, et de rebus et privilegiis earum* »), e mostra costante tendenza alla specializzazione degli enti morali ecclesiastici, onde il Codice (I, 2, *de sacrosanctis ecclesiis,* 25) dispone che, quando si istituisce erede Gesù Cristo, deve intendersi istituita la Chiesa del luogo dove domiciliava il testatore; quando un arcangelo o un martire, la Chiesa consacrata ad esso arcangelo o martire, posta nel sito di domicilio del defunto, o, qualora detta Chiesa nel luogo di domicilio del defunto non vi sia, la

* Crivellucci: op. cit., vol. II, p. 187.

† Calisse: op. cit., pag. 158.

Chiesa consacrata all'arcangelo o martire nel capoluogo della provincia. Se, applicate queste norme, rimanesse incertezza fra più Chiese, la preferenza spetta alla Chiesa per la quale il testatore ebbe in vita devozione particolare, e, qualora neanche questo criterio sia decisivo, alla più povera di quelle Chiese.

In una casistica così complicata avrebbe logicamente trovato posto anche la Chiesa universale, se fosse stata capace di diritti patrimoniali.

Infine i più autorevoli interpetri intendono nel nostro modo l'editto del 321. Il Gotofredo fa seguire alla parola *concilio* la nota: « *id est loco, au ad fabbricam templi? an templi habitatoribus? puta clericis, monachis?* » E l'Accursio: « *concilio, sive monachorum, sive clericorum, et idem unicuique corpori, licito tamen* ».

Nè diversamente l'intendono il Giorgi *, il Friedberg **.

16. Neanche appartennero alla Chiesa universale, secondo il diritto romano, le cose consacrate al culto, benchè avessero sorte diversa dai beni ecclesiastici. Secondo alcuni, esse erano sempre *extra commercium* †. Secondo altri, erano tali solo quando destinate al culto della generalità, mentre quando erano destinate al culto privato erano beni commerciabili di proprietà dei privati stessi ††.

* Giorgi: op. cit., vol. VI, p. 87.

** Friedberg: op. cit., p. 689.

† Galante: op. cit., p. 60-65, 70-76.

†† Atzeri: *Se le Chiese consacrate al culto possono essere oggetto di proprietà privata,* capo II. (« La legge » 1903, c. 1541).

b) *Diritto canonico e pontificio*

17. Le fonti di diritto canonico non si occupano espressamente del soggetto della proprietà ecclesiastica; ma, ciò non ostante, attribuiscono il patrimonio ecclesiastico ai singoli enti, onde parlano di *res ecclesiarum, bona ecclesiarum.* Qualche volta troviamo anche l' espressione *bona Ecclesiae* e simili, donde si è voluto dedurre che l' unità gerarchica della Chiesa si sia estesa fino all' unità patrimoniale, e che quindi il corpo dei canoni riconosca come proprietaria dei beni ecclesiastici la Chiesa universale e non le particolari persone morali. Contro questa interpetrazione osserviamo che la parola *Ecclesia* ha un numero infinito di significati nel *Corpus jaris canonici,* indicando, ad esempio, talora la Chiesa universale, talora un solo ente ecclesiastico, talora un gruppo di essi, talvolta tutti ad eccezione di uno, e così di seguito. Nessuna meraviglia, quindi, che in qualche passo stia ad indicare l' insieme dei particolari enti ecclesiastici; e sia usata l' espressione *res Ecclesiae* in luogo di quella più esatta *res ecclesiarum,* o anche indifferentemente l'una e l'altra *(Extrav. Iohannis* XXII, c. 1). Osserva bene il Giorgi che le fonti « riconoscendo il possesso e la prescrizione delle singole Chiese, dei benefizii, dei monasteri, e via discorrendo, escludono nel modo più assoluto la confusione dei patrimonii di essi nel supposto patrimonio della Chiesa universale » *.

* Giorgi: op. cit., ed. 1895, vol. VI, p. 89; v. in nota citati i passi delle fonti da cui trae quest' affermazione.

Le cose sacre poi, appartengono, in diritto canonico. agli enti singoli, e anche ai privati, secondo l' Atzeri *.

Di un patrimonio della Chiesa distinto da quello dei singoli istituti non si fa parola nelle leggi canoniche.

18. Vi è anche una terza teoria, la quale, non potendo, di fronte ai numerosi passi delle fonti, negare che il diritto canonico attribuisca i beni ecclesiastici ai singoli enti , ha tentato di conciliare le due accennate opinioni , affermando che, sempre secondo il diritto canonico, alla Chiesa spetti il *dominium eminens* o *radicale* , e ai singoli enti il *dominium utile* sui beni ecclesiastici.

Questa teoria è stata anche accettata , fra noi , dal Coviello, per il quale, in diritto canonico, il patrimonio è della Chiesa, e le singole Chiese , e gli altri istituti religiosi , vi hanno diritto in quanto membra di quel corpo unico aventi gli stessi scopi della Chiesa universale. Onde la posizione della Chiesa rispetto agli istituti singoli è simile a quella dello Stato rispetto agli enti sottoposti alla sua tutela, con la differenza che la Chiesa ha questo supremo dominio su tutti i beni ecclesiastici, mentre lo Stato non l' ha sui beni degli enti a lui sottoposti : « Nè il patrimonio della Chiesa era cosa vana, ma aveva la sua pratica ed efficace manifestazione nel diritto di sorvegliare le amministrazioni dei vari enti ecclesiastici, di autorizzare le alienazioni, d' imporre dei pesi, di ordinare fusioni di due distinti patrimoni, o smembrare in due quello ch' era unico e autonomo » †.

Questa teoria è una costruzione completamente astratta ,

* Atzeri: op. cit., cap. III.

† Coviello: art. cit. c. 329-330.

non poggiata sul diritto canonico positivo: il diritto di sorveglianza ecc. sui varii enti ecclesiastici da parte della Chiesa, (cioè degli organi maggiori di essa) è fondato sulla loro dipendenza gerarchica, non sopra questa specie di soggezione patrimoniale che si è immaginata. E neanche in diritto astratto è concepibile questo sdoppiamento di dominio.

19. Benchè le leggi canoniche attribuiscano indubbiamente i beni ecclesiastici ai singoli istituti, gli scrittori di diritto canonico hanno escogitato un numero grandissimo di teorie sul soggetto della proprietà ecclesiastica; e il Giorgi ha potuto riunirle in gruppi come segue:

a) teoria che attribuisce i beni suddetti alla Chiesa in genere;

b) teorie antidominicali che, partendo da diverse origini, giungono al medesimo risultato di porre *extra dominium civium* tutti i beni ecclesiastici;

c) teoria papale, che riconosce nel Papa la proprietà di essi;

d) teoria comunale, che assegna la proprietà di detti beni alla collettività di quei cittadini i quali, in una data circoscrizione territoriale, professano la religione cattolica, ovvero sono obbligati alle spese del culto cattolico;

e) teoria demaniale, che li attribuisce al popolo o alla potestà civile;

f) teoria degli istituti, che li assegna ai singoli istituti *.

20. Per noi che indaghiamo il diritto positivo queste teorie non hanno alcuna importanza, e non ne avrebbe nem-

* Giorgi: op. cit., vol. VI, p. 77.

meno la concezione giuridica della Chiesa nel diritto canonico se esso non fosse stato per questo punto seguìto dal diritto pontificio.

Il Mancini, abbiamo visto *, affermava che la Chiesa poteva acquistare a Roma tutto ciò che voleva come gli altri enti ecclesiastici. E il Fiore così si esprime: « Prima degli avvenimenti del 1870, che hanno modificata sostanzialmente la condizione giuridica della Chiesa e del Papato, la controversia [sulla personalità internazionale della Chiesa] non presentava le stesse difficoltà perchè, al Papa rimanendo il potere politico ed il potere ecclesiastico, e le provincie romane essendo organizzate a Stato, non si poteva contestare alla Chiesa cattolica romana il diritto di essere reputata nella condizione giuridica di ogni altro Stato, e di considerarla quindi come una persona giuridica internazionale a somiglianza dello Stato, riconoscendo ad essa la capacità di acquistare diritti patrimoniali dovunque, in tutti i modi consentiti dalla legge, e conseguentemente di acquistare in forza di testamento e di donazione alla pari dello Stato » †.

Ci sembra che la conclusione del Fiore ecceda le sue stesse premesse. Dal fatto che al Papa rimaneva, prima del '70, il potere politico e l'autorità ecclesiastica, e che le provincie romane erano organizzate a Stato, deriva logicamente la personalità giuridica dello Stato pontificio, non della Chiesa. È vero che il Papa riuniva in sè il potere politico e l'autorità ecclesiastica, ma si sa che *unus homo plures personas sustinet.* Il sommo Pontefice, quindi, era rappresentante di una persona

* Cfr. n. I.

† Fiore: *Sul questionario* cit., p. 355.

giuridica, lo Stato pontificio, e di una mera istituzione, la Chiesa. Lo Stato pontificio si confondeva con la S. Sede, ma non con la Chiesa.

Ciò posto, non ci pare giusto quanto i due citati scrittori affermano, che cioè, a Roma, la Chiesa poteva acquistare come i singoli istituti ecclesiastici. Per riguardo al soggetto della proprietà ecclesiastica nello Stato pontificio dobbiamo riportarci al diritto canonico che, abbiamo già visto, assegna ai soli singoli enti i beni destinati a scopi religiosi. Il Regolamento gregoriano all'art. 1 esplicitamente dice: « Le leggi del diritto romano, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche, continueranno ad esser norma nei giudizi civili, in tutto ciò che non viene altrimenti disposto in questo regolamento ». E il Regolamento niente dispone riguardo al soggetto della proprietà ecclesiastica *. La nostra tesi è confermata dal fatto che, dai tempi delle donazioni dei Re carolingi ai Papi, fino al '70, non troviamo, parola di beni posseduti dalla Chiesa universale nello Stato Romano †. Non è difficile che qualche disposizione dei Papi accenni a beni della Chiesa, come vedremo, ad esempio, a proposito degli acquisti fatti dai sindaci apostolici; ma l'espressione. in questi casi, va sempre presa nel senso del complesso di fatto dei singoli istituti ecclesiastici, o nel senso di S. Sede e simili.

* La corte d' Appello di Roma, non sappiamo in base a quale criterio nella sentenza del 2 giugno 1888 ritenne che « nel concetto della S. Sede, e secondo lo spirito delle canoniche costituzioni vigenti negli Stati pontifici, la proprietà di tutti i beni ecclesiastici risiedeva nel Sommo Pontefice « *La legge* 1889, parte prima c. 17).

† La Mantia: *Storia della legislazione italiana,* Torino, Bocca, 1884, vol. I: « Roma e Stato pontificio ».

c) *Concordato napoletano 1818*

21. Abbiamo già visto che da qualche scrittore si richiama l'art. 15 del Concordato conchiuso il 1818 tra il Re delle due Sicilie e la S. Sede * come quello che avrebbe affermato la personalità morale della Chiesa cattolica. L'artic. 15 dice: « La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche, da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, o della esecuzione delle dette leggi anche in futuro, per casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate ».

Questo articolo bisogna metterlo in relazione con altri; e propriamente col 12°, che dispone: « I beni ecclesiastici, non alienati dal governo militare, e che si trovano nell'amministrazione del così detto Demanio, sono restituiti alla Chiesa »; e, col 13°, per il quale le alienazioni fatte sotto il governo militare di beni « appartenenti alla Chiesa » e le conseguenti assegnazioni « di altrettante rendite civili in possessori ecclesiastici » sono mantenute ferme.

Gli art. 12 e 13, accennando a proprietà della Chiesa precedenti al Concordato, intendono riferirsi alle proprietà dei singoli enti, poichè è fuori dubbio che, prima del Concordato, la Chiesa universale nelle due Sicilie beni non ne pos-

* Nussi: *Conventiones de rebus ecclesiasticis*, Maguntiae, Kircheim, 1870, p. 178.

sedette. Quindi anche l'art. 15, accordando alla Chiesa il diritto di acquistare « nuovi possedimenti », parla dei nuovi acquisti dei singoli enti, e non intende riconoscere alla Chiesa la personalità morale. Il che è confermato dal fatto che, anche dopo il Concordato, non abbiamo notizie di beni appartenenti alla Chiesa cattolica, nel regno borbonico.

22. Il commento che gli scrittori napoletani fanno seguire all'art. 15 serve bene a chiarire il significato che ad esso deve attribuirsi. Il Liberatore scrive: « Ma questa facoltà di acquistare non cessa di essere subordinata alla reale autorizzazione. Le chiese, ugualmente che tutti i luoghi pii ecclesiastici e regolari, sono sotto la tutela del Governo, poichè tutte vengono sotto la denominazione di corpi morali, e per essi chiaramente dispongono le nostre leggi civili, nell'art. 826, sotto la rubrica: « Della capacità di disporre e ricevere per donazione tra vivi o per testamento » *.

Nè diversamente intende l'art. 15 il Moreno: « Alle Chiese ed ai luoghi pii cui prima accordavasi la libera facoltà di acquistare, fu vietato ogni acquisto colle leggi di ammortizzazione pubblicate dal 1769 al 1772; ma con l'ultimo concordato dal 16 febbraio 1818 fu conceduto il diritto di aver nuovi possedimenti, senza pregiudizio degli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono state in vigore finora, ed all'esecuzione delle medesime anche in futuro, pei casi e per le condizioni non ancora verificate » †.

* Liberatore: *Della polizia ecclesiastica nel Regno delle due Sicilie, secondo il diritto canonico e l'ultimo concordato,* Napoli, 1842, Stamperia Strada del Salvatore, p. 92.

† Moreno: *Digesto del diritto civile nuovissimo,* Napoli, Antonio Perrotti, 1851-1858, vol. IV, p. 118.

23. Non c'è bisogno di altre prove, infine, quando si legge il testo del 1° degli articoli segreti concertati fra i plenipotenziarii delle due parti il 31 maggio 1816, durante le trattative sul progetto del Concordato che si conchiuse il 1818: « L'infelice stato in cui si trova l'erario regio, dopo un decennio della rovinosa occupazione militare è inesprimibile, nei rapporti dei pesi ordinarii e degli urgentissimi straordinarii bisogni. Non si crede dalla Maestà sua distrarre alcun fondo dei beni ecclesiastici amministrati dal cosidetto Demanio e tutto da distribuirsi per la ripristinazione degli ordini religiosi, vescovati, capitoli, seminari, in una parola in favore della Chiesa » *.

Dove si dà la chiara ed indiscutibile spiegazione che la parola Chiesa, nel Concordato del 1818, così come in diritto romano, così come nel Codice albertino, dinota, per tacita convenzione, l'insieme delle particolari persone morali ecclesiastiche.

d) *Codice napoletano 1819*

24. L'art. 10 del Codice per le due Sicilie (Leggi civili) dispone: « La Chiesa, i comuni, le corporazioni, e tutte le società autorizzate dal governo, si considerano come altrettante persone, e godono dell'esercizio dei diritti civili secondo le leggi veglianti ». E l'art. 439 dichiara: « Tutte le cose che possono essere l'oggetto di proprietà pubblica o privata sono mobili o immobili. Esse appartengono o allo

* Scaduto: Concordato del 1818 tra la S. Sede e il Re delle due Sicilie. Articoli segreti. (« Rivista di storia e filosofia del diritto » maggio 1897).

Stato o alla Chiesa o ai comuni o agli stabilimenti pubblici o ai particolari ».

Discutiamo l'asserzione di quelli che, anche in questi articoli, specie nel 10°, fondandosi sulla lettera del testo, vedono ammessa la capacità patrimoniale della Chiesa ; ed esaminiamo la questione indagando lo spirito della legge risultante dai precedenti del Codice e dall'interpetrazione che all' articolo si diede.

25. Già, sotto la dominazione borbonica del secolo decimottavo, non si trova cenno di riconoscimento della Chiesa cattolica come persona, nè la dottrina si pose la questione della capacità patrimoniale della Chiesa stessa. Per la legislazione basterà accennare ai seguenti rescritti di Ferdinando IV:

30 maggio 1767 : « Si osservino le leggi del regno che proibiscono alle Chiese e luoghi pii l' acquisto dei beni , e particolarmente di Valentiniano seniore, di Teodosio magno e di Federico II ».

1 gennaio 1768: « Per potersi dalle manimorte acquistare è necessaria l' approvazione delle fondazioni del luogo pio, colla deroga alle leggi proibitive , e colla espressa permissione di acquistare ».

27 febbraio 1769 : « Si vieta ai notai di scrivere nei testamenti e nei contratti acquisti a beneficio dei luoghi pii ».

9 settembre 1769 : Proibisce ai « luoghi pii ecclesiastici di far nuovi acquisti ; perciò tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita ed altri contratti fra vivi o per ultima volontà a lor favore , di cui non sieno ancora purificate le condizioni, o non ne sieno già i luoghi pii suddetti in possesso contradetto, s' abbiano per non fatti e restino i beni

a disposizione dell'ultimo possessore secolare gravato di restituire ai suddetti luoghi pii ».

In questi rescritti si parla di proprietà ecclesiastiche sempre come appartenenti ai singoli enti: nessun accenno a dominio della Chiesa.

Citiamo, per brevità, le sole date di questi altri dispacci dello stesso Re, ispirati tutti al medesimo concetto in materia di beni religiosi: 23 luglio 1770; 25 maggio, 7 agosto, 17 agosto 1771; 23 gennaio, 22 febbraio, 9 luglio, 27 luglio, 22 agosto, 27 agosto, 19 settembre, 26 settembre, 12 ottobre 1772; 28 giugno, 3 luglio 1773; 8 gennaio, 23 aprile, 7 giugno, 8 giugno, 16 luglio 1774; 18 febbraio, 26 settembre, 4 novembre 1778.

26. Abbiamo accennato al silenzio della dottrina del tempo intorno alla questione di cui ci occupiamo. In generale gli scrittori di diritto canonico che trattano anche dei beni ecclesiastici li attribuiscono ai soli enti particolari, e non parlano di diritti patrimoniali spettanti alla Chiesa universale *.

Non è difficile trovare qualche canonista che, mentre parla dei beni ecclesiastici come appartenenti ai singoli corpi mo-

* Fimiani Carmini: *Elementa juris canonici*, Neapoli, ex typographia Simoniana, 1789.

Cyrilli Joseph: *Institutiones canonicae*. Neapoli, sumptibus ac typis Vincentii Ursini, 1785.

Pasquali: *Diritto pubblico su la proibizione dei nuovi acquisti ai collegi ecclesiastici, e su la regalia dei sovrani*, Napoli, 1776.

De Sariis: *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Vincenzo Orsini, 1792-97.

Giustiniani: *Prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia simoniana, 1803-05.

rali, li attribuisca pure alla Chiesa cattolica. Un linguaggio inesatto, comune anche nella legislazione e nella dottrina contemporanea, non deve far meraviglia in tempi così lontani e in persone tutt'altro che precise. Così il Valletta, riferendosi indubbiamente alle proprietà delle particolari persone morali religiose: « *Nunc de bonis ecclesiasticis temporalibus. His indiget Ecclesia ad sacros ministros alendos, et vel ab ipsis Christi temporibus ea possedit. At per duo saecula mobilia tantum, postea praedia possidere coepit. Res autem ecclesiae adquirebantur per fidelium oblationes, seu donationes, quae, ubi multae erant, pauperioribus ecclesiis ab ecclesiis majoribus conferebantur* » *. Similmente il Lupoli **.

Il Mamachio sostiene che la Chiesa, per l'autorità di scrittori e decisioni di Sinodi, ha potestà di acquistare. Il dominio dei beni ecclesiastici è di Dio, e la Chiesa ne ha il dominio utile o l' usufrutto †. Che cosa intenda per Chiesa non lo dice esplicitamente; ma apparisce chiaro, ove si consideri che scopo dell'autore è quello di difendere la libertà di acquistare degli enti ecclesiastici turbata dal citato rescritto 9 settembre 1769.

Il Cavallario dice: «.... *A Graecis ecclesiae vox ad Christianos derivata frequenti ecclesiasticorum scriptorum usu designat « hominum coetum qui ejusdem christianae fidei eorumdem sacramentorum communione colligati, sub suis pastoribus ad vitam peregrinantur aeternam* ». *Sic accepta ecclesiae pars est*

* Valletta: *Iuris canonici partitiones*, Neapoli 1793, p. 226.

** Lupoli: *Iuris ecclesiastici praelectiones*, Neapoli, ex officina Michaelis Morelli, 1776, vol. III p. 230.

† *Del diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali*, Stampato anonimo, 1769, p. 489.

alterius majoris ecclesiae, quae eos complectitur omnes, qui Dei beneficio, praeventi et vocati, sub capite Christo serviunt Deo, sive comprehensores sint, sive viatores. Nostro instituto inservit quae adhuc in terris militat ecclesia atque ideo de ea tantum deinceps agemus... Christiana haec ecclesia ex capite et membris constat, ac verum corpus morale constituit » *. L'autore intende dare alla Chiesa il carattere di corpo morale in diritto razionale; ma non si riferisce al diritto positivo. Poco più oltre infatti parla dei beni ecclesiastici come appartenenti *ecclesiis et monasteriis*, senza accennare alla Chiesa universale.

27. Venendo ai tempi posteriori, un lume alle nostre ricerche avremmo potuto avere dall'esame dei progetti e delle discussioni indubbiamente fatti per la compilazione del Codice del '19. Però, malgrado investigazioni eseguite all'Archivio di Stato, a Napoli, non ci è riuscito al proposito accertare altro se non che una Commissione fu nominata per la compilazione del Codice; il quale fu poi discusso dalla Camera di giustizia e degli affari ecclesiastici del supremo collegio di cancelleria. I verbali delle discussioni mancano del tutto. Nè ci può essere al riguardo utile il diritto francese, perchè il Codice napoleonico non ha nessun articolo corrispondente al 10° del Codice napoletano.

Esaminando gli scrittori di diritto posteriori al Codice del 1819 abbiamo trovato che non si parla di personalità morale della Chiesa nella Collezione dei reali rescritti del Dias †, e nel Codice civile commentato con le leggi romane, i de-

* Cavallarii: *Commentaria de jure canonico*, Neapoli, apud novam Societatem literariam et typographicam, 1788. Tomus I, p. 146.

† Dias: *Collezione dei reali rescritti*, Napoli, Giovanni Pellizzone, 1856-59.

creti, le ordinanze, i rescritti e le istruzioni ministeriali *. Così pure non ne fanno cenno: Giuseppe Miraglia **; Domenicantonio Galdo ***; il Gagliardo ****; l' Albisinni *****; Andrea Galdo ******; il Giampallari *******; il Rossi †; il Pecorelli ††; il Barbato †††; il Selvagio ††††; il Mercanti †††††; Giuseppe Meledandri, Domenicantonio Galdo, Nicola Nicademi ††††††; l'Armellini †††††††.

* *Codice civile commentato con le leggi romane, i decreti, le ordinanze, i rescritti e le istruzioni ministeriali,* Napoli, 1846.

** Miraglia Giuseppe: *Commentario alle leggi civili per lo regno delle due Sicilie,* Napoli, 1841.

*** Galdo Domenicantonio: *Enciclopedia legale*, Napoli, Giuseppe Marghieri, 1861-66.

**** Gagliardo: *Institutiones juris canonici.* Neapoli, ex typographeo ad signum ancorae, 1848.

***** Albisinni: *Giurisprudenza civile della corte suprema di giustizia in Napoli*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1849-59, Continuata da Capuano e Napolitani.

****** Galdo: *Codice ecclesiastico siculo,* Palermo, Carini, 1846.

******* Giampallari: *Diritto ecclesiastico siculo*, Palermo, Lorenzo Dato, 1828.

† Rossi: *Iuris ecclesiastici praelectiones*, Panormi, Typis regis, 1827.

†† Pecorelli: *Iuris ecclesiastici, maxime privati, institutioues*, Neapoli, ex typographia Xaverii Giordano, 1847.

††† Barbato: *Saggio elementare di diritto pubblico ecclesiastico*, Napoli, P. Tizzano 1848.

†††† Selvagio: *Institutionum canonicum libri tres*, Neapoli, ex typographia ad signum ancorae, 1829.

††††† Mercanti: *Compendio di diritto canonico*, Prato Guasti, 1832.

†††††† Meledandri, Galdo, Nicademi: *Le leggi civili*, Napoli Giuseppe Marghieri, 1861.

††††††† Armellini: *Dizionario di giurisprudenza per uso del regno delle due Sicilie*: Napoli, Tipografia della società filomatica, 1827.

Il del Prete, a proposito dell' origine dei benefici, scrive: « Por non si può in dubbio presso verun Pubblicista che niuna società costituita esister potrebbe senza beni comuni di sorte alcuna , avvegnachè indispensabili pur sono talune spese da erogarsi, come, a modo d'esempio, per lo stipendio dei Ministri, per congregare i cittadini nelle pubbliche adunanze , ed infine per l'acquisto di tutto ciò che necessariamente ricercasi al benessere della società medesima. È dimostrato esser la Chiesa una società perfetta e pubblicamente costituita, quindi, al pari di ogni altra società perfetta e pubblicamente costituita, mancar non può di alcuni beni comuni. Ed al certo, fin dai primordi del Cristianesimo, ebbe la Chiesa i suoi beni, onde alimentare i vescovi, i presbiteri, i ministri, prender cura degli orfani, delle vergini, delle vedove, dei poveri, mantener l'ospitalità, somministrar soccorsi ai fedeli detenuti in carcere a causa di religione, o condannati a morte, contribuire il bisognevole pei lumi, pe' sacri vasi, pei libri, per le agapi, che erano talune specie di conviti ecclesiastici »...

« Sul principio la cura ed amministrazione di tutti i beni della Chiesa riserbavasi unicamente al Vescovo, il quale ne commetteva il disimpegno ad un economo o all'Arcidiacono, e questi, terminata appena la gestione, doveane render conto al Vescovo. Una era la massa di quei beni, onde il Vescovo ed i Chierici, che erano addetti ad una Chiesa, venivano alimentati : i poveri ne riceveano il soccorso, se ne prelevavano le spese che bisognava erogare per la fabbrica della Chiesa, per gli ornati, le suppellettili, e pel rimanente del bisogno. Sembrò dappoi conveniente dividere i beni ecclesiastici in talune determinate parti, e quindi una destinarla al Vescovo,

un'altra ai Chierici, ai poveri, un'altra e l'ultima alle fabbriche della Chiesa. Da ultimo talune rendite furono addette alle Chiese parrocchiali, e taluni altri beni furono conceduti ai Chierici, i quali per l'innanzi riceveano gli alimenti delle rendite di quella Chiesa cui erano ascritti » *.

La Chiesa, secondo il concetto non bene espresso dell'autore, è, dunque, un'istituzione di diritto pubblico, divisa in tante particolari persone morali, che si sono a mano a mano sviluppate, e tra le quali i beni necessari ai fini religiosi sono distribuiti ».

Il Fanelli, illustrando l'art. 10, intitola il paragrafo « Chiese e luoghi pii », e prosegue parlando della personalità morale dei singoli enti, senza far cenno della Chiesa universale **.

Esplicito addiriitura è il Moreno, che commenta l'art. 10 così: « Nella denominazione di Chiesa vengono tutte le istituzioni religiose, che, secondo le regole del diritto canonico, sono reputate mere istituzioni ecclesiastiche » †.

Non si parla di personalità giuridica della Chiesa neanche nella « Pandetta delle risoluzioni degli affari civili per varie materie legislative », repertorio di legislazione e giurisprudenza dal 1826 al 1861, dell'archivio di Stato di Napoli.

Anche la commissione delle osservazioni pel progetto del codice albertino interpetrò nel nostro senso l'art. 10, quando, rispondendo alle osservazioni fatte sull'art. 8 del progetto dal Senato di Savoia e dalla Camera dei conti, a proposito della

* Del Prete: *Diritto ecclesiastico pubblico e privato*, Napoli, 1845, p. 263, 261.

** Fanelli: *Corpo di diritto positivo*. Napoli, Tipografia Trani. 1830, pag. 510-530.

† Moreno: op. cit. vol. I, p. 365.

parola Chiesa, dichiarò « il vocabolo Chiesa è stato adoperato nello stesso senso nell' art. 10 del Codice di Napoli , come idoneo a comprendere in modo collettivo tutti i diritti temporali di cui essa gode nello Stato » *.

28. Inoltre il Codice napoletano, negli artt. 826 e 861, sancisce l'obbligo per qualsiasi ente morale , ecclesiastico o laico , della previa autorizzazione sovrana per gli acquisti. autorizzazione che fu poi revocata, per le sole provincie napoletane, dal decreto del 1857. Se la Chiesa fosse stata considerata fra queste persone morali, acquisti avrebbe dovuto farne, e quindi fra i decreti di autorizzazione avremmo dovuto trovarne anche a favor suo. Invece non se ne trova nessuno, nè per acquisti fra vivi, nè per acquisti a causa di morte, dal 1806 al 1858 **.

29. Ed è notevole anche questo. Il Pasquali, sulla commutazione della volontà, sostiene che questa sia una regalia del Sovrano e non del sommo Pontefice ; e dimostra il suo assunto citando casi di commutazioni fatte da principi, e tratti da giureconsulti romani e del tempo, e dagli stessi scrittori ecclesiastici imparziali , come il Cardinal Gaetani, e, infine, con argomenti di diritto pubblico †.

In conformità a queste vedute , abbiamo il rescritto di Ferdinando IV del 2 aprile 1769, che stabilisce: « Quando si tratta di commutazione di volontà non è nell'arbitrio dei

* *Motivi dei Codici sardi* cit., p. 50.

** Vacca Domenicantonio: *Indice generale alfabetico della collezione delle leggi e decreti per il regno delle due Sicilie,* dal 1806 al 1850, con un supplemento che lo porta al 1858, Napoli, Stabilimento tipografico dell'insegna dell'ancora.

† Pasquali: op. cit. p. 272-282.

magistrati di ciò fare, essendo queste tali facoltà anticamente riservate all'autorità dei sovrani ».

Il rescritto 9 settembre 1842 osserva pure che « è stata informata S. M. che i funzionari delegati sovranamente per la ripartizione del regio *exequatur* nel regno, su le bolle, i brevi, i rescritti pontificii nelle materie ecclesiastiche, non di rado ammettono nel regno, permettendone la esecuzione, dei rescritti e dei brevi per commutazione di volontà dei defunti per legati pii, senza assicurarsi se per tali commutazioni siasi interposto sovrano beneplacito per quello che concerne la esecuzione civile dello adempimento delle pie disposizioni. La M. S. nel C. O. di S. de' 9 ottobre corrente, considerato di essere un culto di sovranità il commutare la volontà dei defunti nel foro esterno, si è degnata ordinare che, per via del M. degli aff. eccles., si rescriva ai cennati delegati in Napoli e in Palermo l'*exequatur* alle carte pontificie, intorno alla domanda di commutazione di volontà, doversi interporre quando già pria abbia S. M. concesso il Sovrano beneplacito sulla commutazione che s'implora ».

Salvo quindi un periodo di abusi, la commutazione di volontà sotto i borboni si faceva mediante r. decreto. Ora, dal 1806 al 1858, non abbiamo nessun decreto di commutazioni di volontà per disposizioni a favore della Chiesa universale *. Non solo essa quindi, non fu riconosciuta ente morale, ma nessuna disposizione, molto verosimilmente, fu fatta in questo periodo a suo favore. Il che ci spiega perchè gli scrittori e la giurisprudenza non si sieno occupati della questione. Essa non aveva importanza pratica, o l'aveva scarsa.

* Vacca: op. cit.

30. E v' è di più. In virtù del preteso diritto di proprietà della Chiesa sui beni ecclesiastici, si sarebbero dovuti ad essa devolvere i beni degli enti soppressi. Il riconoscerle questo diritto equivarrebbe a considerarla implicitamente persona. Ma nelle due Sicilie si tenne una via diversa: i beni delle corporazioni soppresse furono destinate ad altri scopi. Nel 1767 i Gesuiti furono soppressi ed espulsi dal regno, a meno che non si secolarizzassero; i loro beni formarono l'azienda gesuitica, analoga alla moderna cassa ecclesiastica, e furono erogati, in primo luogo per una pensione vitalizia ai membri delle corporazioni, e poi per elemosine, secondo le tavole della Casa, per sgravare di tasse i municipi, restituire alla libera agricoltura terreni incolti, fondare ed aiutare istituti pii laicali, migliorare l'istruzione pubblica, istituire conservatori, reclusori per gl'invalidi e i vagabondi. Con r. decreto 1769 furono caducate a vantaggio dell'ultimo possessore secolare, dopo il quale sarebbero stati chiamati i Gesuiti, le sostituzioni e chiamate a favore dell'espulsa compagnia.

Questo anteriormente al Codice del '19. Tornati nel 1804, i Gesuiti furono novellamente espulsi nel 1848, insieme con la compagnia del S. S. Redentore, ed i beni furono anche incamerati, dopo prelevata la pensione per i religiosi *.

31. La personalità giuridica della Chiesa risulterebbe implicitamente riconosciuta qualora si provasse che i sindaci apostolici, nelle due Sicilie, acquistavano a nome di essa. Vediamo se questa tesi è sostenibile.

Gli ordini mendicanti, in origine, non potevano acquistare

* Scaduto: *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, Palermo, Amenta 1887, pag. 731.

nè possedere. Nel 1230, Gregorio IX, esponendo le regole dei Francescani, stabilì che il danaro offerto da benefattori in sollievo delle necessità degli ordini mendicanti, fosse ricevuto da persone fidate coll'incarico di spenderlo (sindaci apostolici), rimanendo la proprietà del danaro, finchè non fosse speso, nel donatore. Innocenzo IV, nel 1245, in una seconda esposizione delle regole dell'ordine suddetto, riconfermò l'istituzione, riserbando la proprietà dei beni, mobili ed immobili, alla S. Sede. Martino IV con la bolla « *exultantes in Domino* » dichiarò pure che delle cose mobili ed immobili acquistate dai sindaci apostolici, la proprietà era della Chiesa romana. Martino V con la bolla « *ad statum* », con quella « *amabiles fructus* » e con la terza « *cum generale capitulum* » ; Paolo II con la bolla « *ex clementi* » ; Innocenzo XI con quella « *sollecitudo pastoralis offici* »; Innocenzo XII con quella « *alias* », a tacere di altri papi, riconfermarono queste disposizioni.

Il concilio di Trento, nella sessione XXV *de regularibus et monialibus* c. III stabilì: « *omnibus monasteriis et domibus tam vivorum quam mulierum, exceptis domibus Sancti Francisci, capucinorum et eorum qui Minorum de observantia vocantur, etiam quibus aut ex constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio apostolico non erat concessum, ut deinceps bona immobilia eis possidere liceat* ».

Ciò posto, gli ordini mendicanti, pei quali il concilio di Trento mantenne l'incapacità di possedere e l'istituzione del sindaco apostolico, acquistavano, per mezzo dei medesimi, a nome della S. Sede, o della Chiesa?

Nessun criterio ci danno le bolle, in cui si parla indifferentemente di Chiesa romana, di S. Sede, di Papa; com'era

naturale, del resto, in un'epoca in cui certe distinzioni giuridiche come abbiamo già notato, non erano ben chiare, e in cui, se presso tutti gli Stati, il patrimonio privato dei sovrani si confondeva con quello della nazione, tanto più ciò doveva avvenire nello Stato romano, per l'ordinamento essenzialmente medioevale di esso e della Chiesa tutta. La confusione è molto evidente nella bolla « *ad conditorem* » di Giovanni XXII: « *dominium seu proprietatem quorumcumque rerum temporalium, quae fratribus minoribus offeruntur, conceduntur, donantur, legautur etc, vel permanere poenes ipsos offerentes, concedentes etc. vel transire ad romanorum ecclesiam seu summum Pontificem ut clare expressit papa Nicolaus III,* etc. »

Bisogna dunque esaminare per conto di chi acquistavano i sindaci apostolici affidandoci esclusivamente al diritto napoletano. Le ipotesi che possono farsi al proposito sono tre: cioè che acquistavano o per conto della S. Sede, o per conto della Chiesa, o, infine, per conto dello stesso ente che rappresentavano.

Le autorità giudiziarie italiane che hanno dovuto sentenziare sul riguardo non sono state dello stesso parere. La corte d' appello di Palermo * e quella di Catania ** hanno ritenuto che gli acquisti seguissero *nomine sanctae sedis;* la corte di Cassazione di Palermo invece che per questi acquisti « il sindaco era il mandatario, che rappresentava la corporazione nei suoi interessi amministrativi. Ciò che non fu mai messo in dubbio » †.

* *Circolo giuridico,* V, p. 300.

** *Circolo giuridico,* I, p. 189.

† *Circolo giuridico,* V, p. 300.

A voler guardare le cose superficialmente, a noi sembra che ci sia da discutere soltanto sulle prime due delle ipotesi fatte. In questo caso, data la confusione di terminologia regnante nelle bolle, non abbiamo elementi per ritenere l'una o l'altra di esse. Ma se lasciamo le apparenze e guardiamo la realtà, vediamo che, indubbiamente, s'è ben apposta la corte di Cassazione di Palermo nel ritenere che gli acquisti dei sindaci apostolici si debbano intendere fatti per conto dell' ente da essi rappresentato. Il sindaco apostolico non era che un mandatario, creato per attribuire la capacità di possedere agli ordini mendicanti, da una parte, e per salvare, dall' altra, le apparenze e non derogare all' antica regola di povertà assoluta. Quand'anche gli acquisti si fossero autorizzati, nelle due Sicilie, in nome della Chiesa, non si potrebbe, sol per questo, ritenerla implicitamente riconosciuta corpo morale, perchè vi si opporrebbe il fatto che i beni appartenevano sostanzialmente ai conventi, i quali ne godevano i frutti. E che siamo nel vero lo provano anche le leggi soppressive italiane. Sebbene gli ex-Stati della penisola avessero rispettata la finzione giuridica per gli acquisti fatti dai sindaci apostolici, esse, fondandosi sulla realtà, considerarono gli acquisti stessi come fatti a benefizio delle comunità religiose mendicanti *.

e) *Codice albertino 1837*

32. L'art. 25 del Codice albertino stabilisce: « Le Chiese, i comuni, ed altri corpi morali, si considerano come altret-

* Scaduto: *Diritto ecclesiastico,* Torino, Bocca, 1893, vol. II, p. 215.

tante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi ».

E l'art. 418 « I beni sono o della corona, o della Chiesa, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati ». Che cosa s' intenda col nome Chiesa in queste disposizioni lo spiega l'articolo 433, dettato appositamente per evitare equivoci: « Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici. »

Un'esposizione sommaria dei motivi di queste disposizioni basterà ad eliminare ogni controversia sulla personalità della Chiesa nel diritto albertino.

Il primo progetto del Codice portava, all'art. 8: « La Chiesa, i comuni, le corporazioni, i pubblici stabilimenti, e tutte le società autorizzate dal Sovrano si considerano moralmente come altrettante persone, godono dell' esercizio dei diritti civili secondo le leggi veglianti, e sotto le restrizioni che le medesime stabiliscono. »

Il Senato di Savoia propose di sostituire un articolo somigliante, in cui alla parola Chiesa fosse sostituita quella manimorte ecclesiastiche, o almeno lasciare l'articolo e parlare di Chiese. E questo per evitare equivoci, perchè i beni ecclesiastici, osservava il Senato, non sono posseduti dalla Chiesa, ma da « *chaque église en particulier.* »

La commissione delle osservazioni rispose che qui, come anche in altri Codici, il vocabolo Chiesa era adoperato perchè idoneo a comprendere, in modo collettivo, tutti i diritti temporali di cui essa gode nello Stato.

Al Consiglio di Stato, un membro propose pure di sostituire altra espressione più propria a spiegare il vero senso dell'articolo, ma il Guardasigilli lo ritenne inopportuno, specie

per evitare definizioni. E l'articolo fu approvato, e divenne il 25.° del Codice *.

Rispetto all'art. 418, corrispondente al 22.° del primo progetto, tanto il Senato di Savoia che quello di Piemonte espressero analogo desiderio di sostituire un'espressione più esatta a quella di Chiesa, per dinotare chiaramente che s'intendeva parlare di beni di proprietà dei singoli enti ecclesiastici ed evitare così imbarazzi colla S. Sede,

La commissione per le ragioni già esposte a proposito dell'art. 25, ritenne opportuno non variare il testo della legge, e, d'altra parte per evitare malintesi, propose d'inserire un altro articolo, che spiegasse ciò che s'intendeva per beni della Chiesa: articolo che fu il 37.° del primo progetto, corrispondente al 433.° del Codice, sopra riferito **.

33. Di fronte a prove che così evidentemente negano l'appartenenza dei beni ecclesiastici alla Chiesa nel diritto albertino, da qualcuno si ritiene che ad essa fosse rimasto sui beni dei singoli enti, quel *dominium eminens* assegnatole dal diritto canonico †.

Abbiamo già visto che neanche pel diritto canonico tale teoria è accettabile. Ma, anche ammessa in questo, per ipotesi, non sappiamo come si potrebbe sostenerla nel Codice albertino, quando esso esplicitamente assegna ai singoli istituti la proprietà ecclesiastica. Basta, del resto, a tal riguardo, rammentare la legge 25 agosto 1848 e quella 29 maggio 1855. La legge del '48 sciolse le Case dei Gesuiti, e delle

* *Motivi dei Codici per gli Stati sardi*, vol. I, p. 49-50.

** *Motivi dei Codici per gli Stati sardi*, vol. I, p. 418-432.

† Coviello, art. cit., c. 329.

Dame del Sacro Cuore di Gesù, vietò ogni adunanza dei loro membri; e assegnò i loro beni al Demanio dello Stato. La legge del '55 soppresse in genere tutte le Case degli Ordini che non attendevano alla predicazione, all' educazione della gioventù, o alla assistenza degli infermi, enumerate poi in un r. decreto. I loro beni furono devoluti in massima parte alla Cassa ecclesiastica che allora si istituì, il resto ad altri scopi di beneficenza e di istruzione. Qualora il diritto albertino avesse ammesso tale dominio radicale della Chiesa sui beni degli enti ecclesiastici, avrebbe dovuto necessariamente riconoscerglielo in queste soppressioni, assegnandole i beni degli ordini soppressi; cosa che non avvenne, come non avvenne in nessuna delle soppressioni fatte in Italia e fuori.

f) *Codice parmense 1820 e Concordato toscano 1851*

34. Anche il Codice parmense, parlando della proprietà dei beni, stabilisce: art. 396: « Sono in altrui dominio le cose che appartengono allo Stato, alla Chiesa, ai comuni, ai pubblici stabilimenti, ai privati »; art. 398: « Sono della Chiesa i beni consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri o alle altre spese del culto »; art. 401: « I beni che sono dello Stato, della Chiesa, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, non possono essere amministrati nè alienati, se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie. »

Dopo quanto abbiamo detto intorno al significato teorico e alla portata pratica del termine Chiesa negli altri Codici degli ex-Stati, specie nel Codice albertino e napoletano, reputiamo perfettamente superfluo soffermarci su questi articoli: i beni ecclesiastici nel diritto parmense, appartenevano

alla Chiesa, cioè a dire alle singole fondazioni e corporazioni ecclesiastiche che, riunite insieme, formavano, allora, come oggi, il vasto organismo in cui si estrinsecava il culto cattolico.

35. Quanto al Concordato toscano del '51 * l'unico articolo che ha potuto fornire argomento per affermare che, in forza di esso la Chiesa poteva acquistare † è il 6.°: « La S. Sede consente che le cause civili riguardanti le persone e i beni degli ecclesiastici, del pari che quelle che riguardano attivamente e passivamente il patrimonio della Chiesa e della causa pia, vengano deferite ai tribunali laici ».

A parte le altre considerazioni già svolte, a proposito dell' espressione Patrimonio della Chiesa, osserviamo che, in quest'articolo, si può vedere non già concessa la prima volta la capacità patrimoniale alla Chiesa, ma solo confermata incidentalmente. Ora la conferma presuppone il diritto anteriore: dovremmo quindi avere una disposizione di legge del Granducato, la quale attribuisse alla Chiesa la pretesa personalità, esplicitamente o implicitamente. Disposizione che non abbiamo. Donde la necessità di dare all'articolo l'interpetrazione logica, non grammaticale, come abbiamo già visto per l'innanzi in casi analoghi.

* Nussi: op. cit. p. 278.

† Fiore: *Sul questionario cit.* p. 377.

IV.

La personalità giuridica della Chiesa in diritto vigente

a) *Diritto straniero*

36. Fra le legislazioni contemporanee, il Codice civile spagnuolo e il Codice civile argentino contengono disposizioni in cui si è voluto vedere il riconoscimento della Chiesa come persona morale.

Il Codice civile spagnuolo del 1889 prescrive all' art. 38: « Le persone giuridiche possono acquistare e possedere beni d' ogni sorte, contrarre obbligazioni, ed esercitare le azioni civili o penali conformemente alle leggi e alle regole delle loro costituzioni. La Chiesa sarà, per questo punto, regolata dal concordato interceduto fra le due potenze, e gli stabilimenti di istruzione e di beneficenza delle disposizioni delle leggi speciali ».

Il concordato del 1851 tra Pio IX ed Elisabetta II di Spagna * sancisce all' art. 1: « *Religio Catholica Apostolica Romana, quae excluso quocumque alio cultu esse pergit sola*

* Nussi: op, cit., p. 281.

Religio Hispaniae Nationis, conservabitur semper in tota ditione Catholicae Majestatis Suae cum omnibus juribus, ac prerogativis, quibus potiri debet juxta Dei legem et Canonicas sanctiones ». Negli artt. 31-39 sono indicate le rendite che si assegnano al clero spagnuolo, e i proventi di esse. L' art. 40 stabilisce al comma 1° : « *Omnia memorata bona proprietatis jure ad Ecclesiam pertinere ejusque nomine per Clerum usufruenda et administranda fore declaratur* ».

La convenzione addizionale del 1859, conchiusa fra gli stessi * conferma su questo punto il Concordato del 1851. Art. 8 : « Primieramente il Governo di S. M. riconosce di nuovo formalmente il libero e pieno diritto della Chiesa di acquistare ritenere e godere in proprietà, e senza limitazione o riserva, ogni specie di beni e valori, rimanendo conseguentemente abrogata in virtù di questa convenzione qualunque disposizione che le sia contraria, e particolarmente in quanto le si opponga la legge del 1° maggio 1855 ».

I beni che la Chiesa, in forza di questo diritto, sarà per acquistare e possedere in avvenire, non saranno computati nella dotazione che le venne assegnata nel Concordato ».

Parlano di proprietà della Chiesa anche gli art. 4, 6, 9, 11, 14 della stessa Convenzione.

77, A noi pare che per Chiesa bisogna, in queste disposizioni, intendere il complesso di fatto, non elevato a persona morale dei particolari enti ecclesiastici, come in altre legislazioni.

Il capoverso dell'art. 38, infatti, si rimette, per la capacità patrimoniale della Chiesa, al Concordato, il quale, a sua volta,

* Nussi: op. cit., p. 341.

si rimette alla legge di Dio, e alle sanzioni canoniche (art. I). Ora, il diritto canonico assegna la proprietà de beni ecclesiastici ai singoli enti, non alla Chiesa universale.

Quando si dia questo significato al termine Chiesa si comprende bene perchè il Concordato, dopo avere, all'art. 40, dichiarato « *omnia memorata bona ad Ecclesiam pertinere* » parla di beni delle *fundationes ecclesiasticae:* Art. 41: « *Ecclesia insuper jus habebit novas legitimo quovis titulo acquirendi possessiones: ejusque proprietas in omnibus, quae nunc possidet, vel in posterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novasque ecclesiasticas fundationes nulla vel suppressio, vel unio fieri poterit absque interventu Auctoritatis Apostolicae Sedis, salvis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis* ».

La nostra interpetrazione è anche conforme al diritto storico spagnuolo, il quale ha sempre riconosciuta la proprietà dei beni ecclesiastici ai singoli enti *.

38. L'art. 33 del Codice civile argentino dichiara : « Le persone giuridiche, sulle quali questo Codice legifera , son quelle che, avendo un'esistenza necessaria o un'esistenza possibile, sono da crearsi per uno scopo utile al pubblico e sono le seguenti :

1.° Lo Stato,

2.° Ciascuna delle Provincie federali,

3.° Ciascuno dei loro Municipi,

4.° La Chiesa,

* v. il *Fuero Juzgo,* l. 5, t. 1, ley, 1-5 ; *Las Sieste Partidas,* partida primera, t. XII, ley 1-5 ; la *Novissima recopilacion,* l. 1, t. V, ley 1-24 ; i varii Concordati ecc.

5.° Gli stabilimenti d'utilità pubblica, religiosi o di pietà, scientifici o letterari, le corporazioni, comunità religiose, collegi, università. società anonime, banche, compagnie di assicurazione, e tutte le altre associazioni che abbiano per loro principale scopo il bene comune, purchè abbiano un patrimonio proprio, e sieno capaci, per i loro statuti, di acquistar beni e non sussistano con assegni dello Stato ».

Certamente questo articolo non attribuisce i diritti patrimoniali alla Chiesa in genere; ma solo agli enti religiosi regolari, che riunisce sotto la denominazione Chiesa, nel n. 4; e agli altri enti ecclesiastici che denomina stabilimenti d' utilità pubblica religiosi, corporazioni e comunità religiose, nel n. 5.

L'art. 2345, dello stesso Codice argentino, a somiglianza dell' art. 433 del Codice civile albertino, dirada opportunamente ogni dubbio al riguardo: « I templi e le cose sacre e religiose appartengono alle rispettive chiese o parrocchie, e sono soggetti alle disposizioni degli articoli 34 e 41 [il quale stabilisce i diritti patrimoniali appartenenti alle persone giuridiche].

I loro beni possono alienarsi in conformità alle disposizioni della Chiesa cattolica rispetto ad essi, e alle leggi che regolano il patronato nazionale ».

b) *Diritto italiano*

39. Lasciando da parte gli scrittori i quali sostengono la personalità morale della Chiesa nel diritto italiano in base a concetti teologici che abbiamo già respinti, possiamo ripetere che la personalità morale della Chiesa si è, in generale,

fondata sull'art. 2 del Cod. civ., che stabilisce: « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ». E propriamente si è detto che, la Chiesa era considerata persona in tutti o quasi tutti gli ex-Stati della penisola, e poichè va compresa negli istituti ecclesiastici di cui l'articolo parla, gode ancora dei diritti civili secondo le leggi e gli usi in quegli Stati osservati.

Abbiamo indagato il diritto degli ex-Stati italiani, in cui più comunemente si crede che la Chiesa era considerata ente morale, e siamo giunti ad un risultato completamente contrario a questa opinione. Manca, per tal modo, il presupposto di fatto per ritenere la Chiesa uno degli istituti ecclesiastici compresi nell'art. 2. Ma se anche così non fosse, ci sarebbe sempre da osservare che il nostro diritto si esprime in modo da togliere ogni dubbio alla negazione della personalità giuridica della Chiesa. Infatti, nel citato art. 2, il Codice parla non di Chiesa, ma unicamente dei singoli istituti ecclesiastici. E dei soli istituti ecclesiastici parlano gli artt. 433 e 434. Osservazione, questa, che ha un' importanza anche maggiore per il fatto che negli articoli analoghi contenuti in alcuni Codici degli ex-Stati si parlava di Chiesa, il che dimostra che il nostro legislatore ha voluto evitare ogni dubbio al proposito.

Questo quando si voglia sostenere la personalità della Chiesa accanto a quella dei singoli enti. Tanto meno si può attribuire ad essa il diritto di proprietà sui beni di detti singoli istituti, come si è da qualcuno sostenuto. A questa

pretesa si oppone la dicitura dei tre articoli citati (specialmente del 433), e si osserva che, nel nostro diritto, la proprietà ecclesiastica è sottratta del tutto all' ingerenza della Chiesa universale, ed, è d' altra parte, sottoposta alla tutela ed alla vigilanza dello Stato, che l' esercita a mezzo del r. Economato dei benefizi vacanti, e si è riservato il diritto di autorizzare le alienazioni (art. 434 Cod. civ.), e gli acquisti, eccettuati quelli di mobili a titolo oneroso (legge 5 giugno 1850), fatti dagli enti ecclesiastici *. Inoltre, come nelle soppressioni borboniche e piemontesi, così anche in quelle italiane i beni ecclesiastici furono devoluti non alla Chiesa universale, ma al Demanio dello Stato o rispettivamente alla Cassa ecclesiastica od al Fondo pel Culto; e ad istituti d'istruzione, di beneficenza, ecc.

Rispetto alle cose sacre, esse da alcuni civilisti sono reputate extra-commercium **; da altri appartenenti o ai singoli enti o ai privati †; da nessuno alla Chiesa universale.

40. Conformemente a quanto abbiamo detto, la giurisprudenza, in Italia, è stata sempre contraria a riconoscere capace di diritti patrimoniali la Chiesa ††.

41. La personalità giuridica della Chiesa si vuole anche

* Coviello: art. cit., c. 330.

** Gabba: (« Foro italiano », 1890, parte 1ª, c. 748).

† Atzeri: op. cit., capo IV.

†† Cass. Torino, 18 aprile 1872, (« Legge », XII, Parte 1ª, c. 606); Cass. Torino, 10 luglio 1874, (« Legge » XIV, Parte 1ª, c. 108); Corte d'app. Milano, 12 luglio 1872 (« Giurisprudenza italiana » 1872, Parte 2ª, c. 463); Cass. Roma, 16 luglio 1887 (« Legge », 1888, Parte 1ª, c. 38); Trib. Brescia, 30 gennaio 1888 (« Monitore dei tribunali », XXIX, c. 417); Cass. Roma 19 marzo 1890 (« Foro italiano », 1890, Parte 1ª, c. 748); Cass. Torino, 19 luglio 1900 (« Foro italiano », 1901, Parte 1ª, c. 307).

ostenere in base ad un concetto del Fiore, secondo il quale essa è persona del diritto internazionale; donde la conseguenza, secondo alcuni pubblicisti, che la Chiesa sia persona giuridica *jure proprio* in tutti gli Stati, e quindi anche nel nostro.

È necessario, pertanto, esaminare se si possano accogliere questi principii e le conseguenze che se ne sono volute trarre.

Il Fiore espone la sua teoria nel Trattato di diritto internazionale pubblico e negli altri suoi scritti *, e noi la riassumeremo in poche parole: « . . . devesi considerare come persona del diritto internazionale ogni essere ed ogni istituzione avente la sua individualità in virtù del suo proprio diritto ed esercitante la sua attività in tutte le regioni del mondo. L' individualità è sempre la caratteristica essenziale di qualunque persona. Ma per essere persona della società internazionale occorre che la individualità appartenga all' ente per diritto suo proprio, e non già in forza di qualsivoglia forma di concessione della sovranità territoriale » **. Conseguenza di questo principio è che non solo lo Stato ma anche le Chiese possono essere persone della *magna civitas;* di fatto però è tale solo la Chiesa cattolica, perchè essa sola ha acquistata la posizione di vera istituzione internazionale †.

* Fiore Pasquale: *Trattato di diritto internazionale pubblico,* Torino, Unione tipogr. edit., 1887, vol. I, p 462-534; *Trattato di diritto internazionale codificato,* Torino, Unione tipogr. edit., 1898, pag. 81-82, 88-89; *idem,* 1900, p. 110, 117; *Della capacità dello Stato straniero, della Chiesa e della S. Sede di acquistare per successione,* Napoli, M. D'Auria 1901, p. 30; *Sul questionario proposto dal socio prof. Gianturco,* cit., ecc.

** Fiore: *Diritto internazionale codificato,* 1900, cit., p. 39-40.

† Fiore: *Diritto internazionale codificato,* cit., p. 41.

E per Chiesa cattolica s' intende, in questo caso, « non già l' unione delle anime congiunte spiritualmente dalla medesima fede », ma « l' aggregazione dei credenti liberamente uniti in consorzio religioso, sotto la suprema autorità di un capo che mantenga l' unità del dogma e della credenza rispetto ai fedeli, e che provveda al governo della loro associazione, senza mezzi coercitivi » *.

Ammesso che la Chiesa sia persona di diritto internazionale *jure proprio,* non ne deriva però che essa sia, come lo Stato, *jure proprio* persona giuridica, essendo le due personalità ben distinte fra loro.

Lo Stato, per sua natura, le ha entrambe; la Chiesa invece, è, per proprio diritto, persona della *magna civitas;* ma non è per proprio diritto persona morale, perchè il suo organismo è diverso da quello dello Stato. La personalità morale la Chiesa l' acquista solo in virtù del riconoscimento delle singole sovranità †.

I diritti della Chiesa, come persona della società internazionale, sempre secondo il Fiore, si riassumono nella:

a) libertà di formazione e di organizzazione in tutte le regioni del mondo;

b) libertà del capo di essa di comunicare coi fedeli per mantenere l' unità del dogma e della credenza senza ricorso a mezzi coercitivi;

c) libertà di governo, nell' ambito della missione che essa Chiesa ha come istituzione di ordine spirituale.

I quali diritti non sono che il logico sviluppo del diritto

* Fiore: *Sul questionario,* id., p. 365.

† Fiore: *Sul questionario* cit. p. 373.

di libertà di coscienza, che, con l' estendersi di una Chiesa in varie regioni, prende la forma di diritto internazionale *.

Alcuni giuristi, come accennavamo, hanno estesa questa teoria fino a sostenere, contro l' opinione dello stesso Fiore, che dalla personalità della Chiesa in diritto internazionale deriva la sua personalità morale *jure proprio*.

Il Pillet, ad esempio, sostiene che la Chiesa dev' essere reputata una persona giuridica necessaria, perchè non vi è tra le sovranità alcuna che abbia bisogno della personalità giuridica più della Chiesa, per il precipuo motivo che, non avendo il Papa dominio territoriale, spogliare la Chiesa della personalità giuridica internazionale equivale a spogliarla della possibilità di fare acquisti, a privarla cioè di ogni mezzo materiale per compiere la sua missione **.

Il Fedozzi crede che la personalità internazionale della Chiesa senza la capacità giuridica *jure proprio* si ridurrebbe a una astrattezza, perchè essa non potrebbe servirsi, a somiglianza dello Stato, dei mezzi economici indispensabili per realizzare i proprii fini: « Qualunque ente che esiste in questo basso mondo, qualunque sia il suo scopo, sia pure il più alto e spirituale, dovrà di necessità avere per base un patrimonio, e con questo la possibilità di amministrarlo » †.

Non accettiamo la teoria del Fiore, la quale ci pare basata sopra due preconcetti, come bene osserva lo Scaduto uno teorico e uno pratico. Il preconcetto teorico consiste nel

* Fiore: *Diritto internazionale codificato* cit., p. 52.

** Pillet: *Journal du Pal.*, 1895, p. 58, 60.

† Fedozzi: *Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato* p. 133, 135.

ritenere che un ente, per essere soggetto di diritto internazionale, basta che abbia l'individualità in virtù del suo proprio diritto, e che eserciti la sua attività in più Stati. A questi due requisiti, invece, secondo la generalità dei pubblicisti, bisogna aggiungerne un terzo che la Chiesa non ha, cioè la natura politica dell'ente. Se così non fosse, a volere spingere alle sue logiche conseguenze il concetto accennato di personalità, non solo la Chiesa dovrebbe essere persona della società internazionale, ma ogni altro ente che abbia i due requisiti voluti, quindi anche l'*Istituto di diritto internazionale*, e il *Comitato internazionale della Croce rossa* *.

Inoltre, i diritti spettanti alla Chiesa in seguito al riconoscimento di persona internazionale implicherebbero una violazione delle norme morali contrarie alle cattoliche, vigenti in alcuni Stati, come in Turchia, dove è ammessa la poligamia vietata dalla Chiesa di Roma; e implicherebbero quindi una violazione della sovranità territoriale.

Il presupposto pratico consiste nel credere che la Chiesa si servirebbe dei diritti ad essa spettanti in tutti gli Stati, secondo la teoria accennata, per l'incremento della religione. Anche se le norme morali professate nella civiltà moderna non fossero sempre più in antitesi con le cattoliche, e l'attribuire alla Chiesa questi diritti non fosse violare sempre più apertamente il principio di sovranità, basterebbe, per negare alla Chiesa ogni riconoscimento di tal fatta, la conside-

* Scaduto: *Guarentigie pontificie* cit., p. 286-288. L'A. giustamente nota anche (p. 289) che non solo la Chiesa cattolica, in Europa, possiede oggi i due requisiti necessari, secondo il Fiore, per il riconoscimento in parola, ma anche la maomettana, l'anglicana e la greco-scismatica.

razione che il Vaticano userebbe della nuova forza principalmente per fini politici, non religiosi *.

Rigettata la teoria del Fiore, vien meno anche la conseguenza che se n' è voluto trarre della personalità *jure proprio* della Chiesa agli effetti patrimoniali.

Ma qualora si parta dal concetto del Fiore intorno alla personalità internazionale dobbiamo convenire che niente si può opporre alla sua distinzione tra persona di diritto internazionale e persona giuridica *jure proprio ;* e che , quindi, non perchè la Chiesa è soggetto di diritto internazionale è anche capace di patrimonio. È vero quanto sostengono il Pillet ed il Fedozzi che la Chiesa ha bisogno di mezzi economici perchè la sua personalità internazionale non sia mera astrazione ; ma i mezzi economici può procurarseli anche senza il riconoscimento di persona morale , osserva giustamente il Fiore † ; e se li procura abbondantemente , specie con l' obolo di S. Pietro , che da solo permette al Papa e alla S. Sede una posizione finanziaria splendida tanto da fare a meno dell' assegno di 3,225,000 lire fatto alla S. Sede dal governo italiano.

Negata anche da questo punto di vista alla Chiesa la personalità giuridica, rimane confermato quanto abbiamo detto al cap. II, che essa, cioè, nel nostro diritto, ha la figura di una semplice associazione.

* Su tutto questo v. Scaduto: *Guarentigie pontificie* cit., p. 286-290.

† Fiore: *Sul questionario* cit., p. 373-375.

V.

Disposizioni testamentarie e donazioni a favore della Chiesa nel diritto italiano vigente

a) *Disposizioni testamentarie e donazioni dirette*

42. Assodato che il diritto italiano nega alla Chiesa universale ogni capacità patrimoniale, è fuori dubbio che una disposizione testamentaria a favore di essa è nulla perchè fatta a persona inesistente, a meno che dalle circostanze non risulti chiaro che il testatore ha inteso dare corpo e figura alla Chiesa in un determinato ente ecclesiastico capace di acquistare e possedere, e che, quindi, secondo la sua intenzione, la disposizione sia a favore di questo ente.

Un tale lascito è nullo anche secondo la controversa teoria per la quale non è applicabile l' art. 724 n.° 1, Cod. civ., alle corporazioni erigende.

La Chiesa infatti non potrebbe, per avvantaggiarsi d'una eredità o di un legato, ottenere la capacità di acquistare perchè vi ostano, come abbiamo detto *, i suoi canoni contrari al diritto e alla morale dello Stato italiano.

* V. n. 9.

43. Per salvare le disposizioni a favore della Chiesa, il Trifone ha messo avanti una teoria che non ci pare abbia buon fondamento giuridico. Per lui la Chiesa ha avuto nel diritto giustinianeo, canonico, albertino, parmense e napoletano una capacità patrimoniale *sui generis*, poichè queste legislazioni non le riconoscevano la capacità di possedere, ma solo quella di acquistare, e neanche di acquistare in nome proprio, ma in nome dei singoli istituti ecclesiastici *. Un ente morale non si abolisce senza espressa disposizione di legge, onde bisogna interpetrare il silenzio del nostro diritto positivo su questo argomento come conferma della esposta capacità patrimoniale della Chiesa **. Dato quindi un lascito ad essa « si comincerà dall'indagare quale ente speciale ecclesiastico il disponente abbia voluto beneficare, quando ha parlato di Chiesa, ed a questo i beni si rimetteranno; nel caso poi che ciò non risulti, e che sorgano dubbi in proposito, è chiaro che il lascito s'intenda fatto all'Ente che rappresenta la Chiesa, cioè al Papato o Santa Sede, che ha capacità di acquistare e di possedere. Nel far questi passaggi lo Stato con le leggi attuali esigerà che il beneficio passi ai soli Enti capaci. Senza dire che, ove mai risulti che nel parlar di Chiesa l'ente a cui si vuol portare vantaggio sia incapace, la disposizione si potrebbe annullare solo rispetto a quest'ultimo e farla rientrare nella regola generale, rimettendo tutto alla S. Sede (salvo che non sia disposto altrimenti), e ciò perchè il pensiero del disponente fu sempre rivolto in favore della Chiesa †.

* Trifone: op. cit., p. 5. 11-13.

** Trifone: op. cit., p. 5-11.

† Trifone: op. cit., p. 14-15.

44. Questa teoria manca di fondamento teorico perchè non è ammissibile addirittura una persona morale che non abbia altra capacità patrimoniale che quella di acquistare a favore di altre. Un ente che ha capacità di acquistare come può non aver capacità di possedere? a che servirebbe allora l'acquisto? e se non si ha capacità di possedere come si può aver quella di acquistare?

Manca questa teoria di fondamento storico perchè abbiamo visto che la posizione giuridica della Chiesa universale nelle legislazioni accennate dal Trifone è stata ben diversa da quella costruita da lui.

È contraria infine al nostro diritto vigente perchè, ripetiamo *, le leggi italiane si esprimono apertamente contro qualsiasi capacità patrimoniale della Chiesa, onde un lascito fatto ad essa deve ritenersi nullo.

45. Dall'incapacità patrimoniale della Chiesa deriva che, come le disposizioni testamentarie, sono nulle le donazioni fatte a suo vantaggio (art. 1053 Cod. civ.). Qualora però tale donazione fosse accettata non dal rappresentante della Chiesa, cattolica, ma dal rappresentante di un ente ecclesiastico elevato a persona morale, e nell'interesse di esso, e quest'accettazione fosse espressamente o tacitamente ratificata dal donante, la donazione sarebbe, ci pare, valida, in quanto sarebbe manifesta, in tal caso, l'intenzione del donante stesso di beneficare non la Chiesa universale, ma una particolare persona morale ecclesiastica.

* Ved. n. 39.

b) *Disposizioni testamentarie e donazioni fatte per interposta persona*

46. Il legislatore italiano, dopo aver stabilita la incapacità di succedere per legge e per testamento, si è preoccupato della possibilità che le sue prescrizioni venissero rese frustranee. Onde il Codice civile, all' art. 773, stabilisce che le disposizioni testamentarie fatte per interposta persona o simulate con contratto oneroso a favore delle persone incapaci indicate negli art. 767, 768, 769, 770, 771, 772, sono nulle. E l'art. 829, dopo aver proscritta la prova della fiducia, stabilisce al capov.: « Ciò non si applica al caso che l'istituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci ».

Esaminiamo l'estensione di queste disposizioni, per stabilire se esse siano applicabili alle incapacità per inesistenza, alla Chiesa, cioè, e agli altri enti di fatto.

47. La dicitura chiarissima dell'art. 773 già indica che esso non è enunciativo, ma tassativo, e non annulla quindi le disposizioni testamentarie fatte per interposta persona o simulate con contratto oneroso se non nei casi che esso espressamente contempla. Il che risulta anche, come osserva bene il Coviello *, dal disposto dell'art. 1350 n. 1, in virtù del quale l' art. 773 stabilisce delle presunzioni legali, onde va interpetrato restrittivamente.

Nè, a prescindere da queste ragioni, vi sono altri casi d' incapacità a cui applicare l' articolo che esaminiamo. Le

* Coviello: art. cit., c. 336.

incapacità di ricevere per testamento, oltre che negli articoli 767-772, sono stabilite dall' art. 764 e per esso dagli artt. 724 e 725, a cui l'art. 764 rimanda. Ora l'art. 724 dichiara incapaci di succedere i non concepiti (n. 1) e i nati non vitali (n. 2); ed entrambi non possono comprendersi nell'art. 773 poichè questo contempla il caso delle disposizioni a favore d'incapaci sia quando fatte per interposta persona sia quando simulate con contratto oneroso (benchè quest'ultima ipotesi possa riferirsi alle donazioni ma sia un assurdo in materia di successioni), mentre i non concepiti e i nati non vitali non possono contrattare. L'art. 725, d'altra parte, dichiara l' incapacità di succedere degli indegni, e neanche ad essi può riferirsi l'art. 773, perchè il testatore può abilitarli con lo stesso testamento (art. 726); il che viene a fare anche istituendoli eredi per interposta persona, onde si avrebbe in questo caso un' istituzione fiduciaria a prò di capaci, e sarebbe applicabile l'art. 829 1.° comma.

Risulta da queste considerazioni il perchè il legislatore italiano, nel riprodurre coll' art. 773 l' art. 718 del Codice albertino lo ha opportunamente modificato. L'art. 718 Cod. alb., dopo aver annullate le disposizioni testamentarie fatte per interposta persona a favore di date categorie d'incapaci, stabiliva all'ultimo capov.: « Fuori dei casi d'incapacità contemplati nei suddetti articoli, e trattandosi di altre persone che quelle dianzi accennate, la disposizione sarà annullata soltanto quando colui che l'impugna provi esser quella stata fatta in frode della legge ». Questo capoverso nell'art. 773 Cod. civ. italiano è soppresso; e giustamente, come dicevamo, poichè, mentre l'art. 718 Cod. alb. poteva estendersi ad altre capacità oltre quelle da esso tassativamente indicate,

l' art. 773 invece è di sua natura tassativo, e quindi l' aggiungervi il cap. dell' art. 718 Cod. alb. sarebbe stato un assurdo.

Non crediamo quindi la nullità delle disposizioni fatte per interposta persona a favore della Chiesa possa sostenersi in base all'art. 773 Cod. civ.

48. Dopo aver coll'articolo esaminato rese nulle le disposizioni fiduciarie a favore di determinate categorie d'incapaci, il nostro Codice civile ha, nell'art. 829 capov., stabilita la regola generale della nullità delle disposizioni fiduciarie in vantaggio di qualsiasi incapace anche non compreso nell'enumerazione fatta dall'art. 773, e quindi anche di quelle in vantaggio degl' incapaci menzionati nell' art. 764, e per esso nell' art. 724 n. 1, fra cui abbiamo già detto doversi comprendere la Chiesa.

Se il capov. dell'art. 829 non s'interpetra in questo senso lato, esso resta un'inutile ripetizione dell'art. 773 *. Nè potrebbe la ripetizione giustificarsi con la necessità di richiamare quest' ultimo. Sarebbe bastato a quest' uopo far salva l'applicazione di esso, senza usare una espressione tanto generica com' è quella dell'art. 829 capov. Ed è stato, anzi, giustamente osservato che, mentre l'art. 773 parla di « persone incapaci », il capov. dell'art. 829 si riferisce più largamente agli « incapaci », espressione più atta a comprendere gl'inesistenti.

Anche mettendo da parte queste considerazioni, gl'incapaci di cui parla il capov. cit. non possono essere che quelli indicati negli artt. 764-772 e quindi anche i non concepiti dell'art. 724 n. 1, cioè anche la Chiesa e gli altri enti di fatto.

* Trifone: op. cit., p. 29.

49. Il Gabba ha tentato dimostrare che non è a parlare di applicabilità del capov. art. 829 alle comunità religiose soppresse. Queste, secondo la sua teoria, sono associazioni civili, a cui si debbono applicare le norme del contratto di società stabilite nel Cod. civ., e che, quindi, possono acquistare « non certo... per parte della totalità dei soci come formante un'unità, perchè le società civili non hanno personalità distinta dalle persone dei soci. Bensì... per parte di tutti i soci, ognuno per la parte sua d'interessanza nella società oppure in parti eguali, secondo i casi ed i patti ». Possono quindi, gli enti di fatto, ricevere come associazioni civili per testamento o donazione, e non si può, pei lasciti o donazioni fatti loro per interposta persona, ammettere la prova della fiducia. Se un singolo frate od una singola monaca potrebbe i proprii beni mettere spontaneamente in comune con tutti i confratelli e le consorelle, perchè non devono essi poter anche ricevere da una terza persona, per dar loro questa medesima destinazione? *

Se questa teoria fosse esatta potrebbe certo estendersi anche alla Chiesa universale; ma essa non ci pare accettabile. Le comunità religiose sono associazioni di diritto pubblico; ma non hanno veste di società civili. Nè possono acquistarla: l'art. 1698 Cod. civ. stabilisce che qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita; e lo scopo delle comunità religiose non è certo lecito, se appunto in vista di esso lo Stato le ha disciolte. Non sono quindi applicabili a queste

* Gabba: *La validità delle donazioni e dei lasciti fatti per interposta persona a comunità o associazioni religiose esistenti di fatto* (« Foro italiano », 1902, Parte 1ª, c. 1386).

comunità le norme del Cod. civ. sul contratto di società. In modo particolare il concetto di società civile non è applicabile alla Chiesa, anche perchè essa non riconosce ai fedeli nessun diritto e nessuna ingerenza sui beni ecclesiastici.

Deriva da ciò che una disposizione testamentaria o una donazione fatta ad una comunità religiosa od alla Chiesa universale è nulla, sia che la si consideri fatta alla totalità dei soci come formante un'unità, all'ente cioè in qualità di persona morale (il che corrisponde in realtà all' intenzione del beneficante e del beneficato), sia che la si consideri fatta all' ente in qualità di società civile; perchè le comunità religiose e la Chiesa non esistono secondo nessuna delle due figure giuridiche. E per la stessa ragione una disposizione fiduciaria o una donazione fatta per interposta persona in loro vantaggio è fatta in vantaggio di persona inesistente.

50. L' interpetrazione che noi accettiamo dell' art. 829 capov. è conforme non solo al testo, ma anche allo spirito di esso e al sistema seguito dal legislatore italiano in materia di atti fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

Perchè sia nulla, infatti, una disposizione fiduciaria in favore di questi, il Cod. civ. richiede due estremi: *a)* l'incapacità della persona a cui vantaggio in definitiva si dispone, e per incapacità abbiamo visto che s' intende anche quella degli enti di fatto che non possono elevarsi a persona morale, come la Chiesa cattolica; *b)* la possibilità che i beni vadano di fatto a vantaggio dell' incapace. Il ritenere che debbano potergli pervenire a titolo giuridico da parte della persona interposta * non trova riscontro nell'art. 773, ed è

* Simoncelli: *I testamenti a favore di persone ecclesiastiche e*

esigere un estremo non voluto dal legislatore italiano quando annulla le disposizioni fiduciarie a prò d'incapaci. È vero che nei casi enunciati dall'art. 773 vi è possibilità che i beni passino giuridicamente dalla persona interposta all'incapace, mentre questa possibilità non v'è nel caso d'un incapace per inesistenza; ma è una differenza questa che si stabilisce in un momento posteriore a quello contemplato dal legislatore, in un momento posteriore, cioè, al trapasso dei beni dal disponente al fiduciario.

Anche questo secondo requisito abbiamo, dunque, nelle disposizioni fiduciarie in vantaggio della Chiesa.

Provato che una disposizione testamentaria è fatta per interposta persona a vantaggio della Chiesa universale essa è nulla per il fiduciario, che non è vero erede, e per la Chiesa, che è incapace di acquistare.

51. Per dimostrare che il capov. dell'art. 829 comprende l'incapacità per inesistenza si è ricorso anche ad un argomento storico.

Abbiamo già visto il tenore dell'art. 718 Cod. alb., da cui fu imitato parzialmente l' art. 773 Cod. civ. italiano. Ora, nell'art. 809, il Cod. alb. stabiliva: « Non è ammessa alcuna prova che l'instituzione od il legato fatto a favore di persona dichiarata nel testamento non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo sia in favore d'altra persona, corpo, od opera nel medesimo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del testamento che lo indicasse o potesse farlo presumere.

l'applicabilità dell'art. 829 del Codice civile. (« Rivista di diritto ecclesiastico », 1901, p. 6-7, 13).

La disposizione di questo articolo non si applica però al caso che l'instituzione ed il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci ».

Questo capoverso, si è detto, è legato all'ultimo capoverso dell'art. 718 Cod. alb., e deve quindi come questo comprendere anche l' incapacità degli enti di fatto. Donde deriverebbe che il capov. art. 829 Cod. civ. italiano essendo la riproduzione del capov. art. 809 Cod. alb. , non può avere una portata minore di esso, e riflette quindi anche l'incapacità per inesistenza *.

Non possiamo sconvenire che quest'argomento è un'arma a doppio taglio : quando s'interpetri, si potrebbe obbiettare, il capov. art. 809 Cod. alb. poggiandosi sull' art. 718 dello stesso Codice, bisogna anche interpetrare l'art. 829 Cod. civ. italiano in base all'art. 773 Cod. civ. italiano, il quale corrisponde all'art. 718 Cod. alb. E poichè l' art. 773 cod. civ. italiano, manca, come abbiamo già detto, dell'ultimo capov. dell'art. 718 Cod. alb., ne consegue che l'art. 829 capov. non contempla l' incapacità per inesistenza. Nè vale contro questa obbiezione opporre, come fa il Belotti †, la ragione per cui l'art. 773 del nostro Codice, a differenza dell' art. 718 Cod. alb. , non può comprendere l'incapacità per inesistenza. Basta, perchè l'obbiezione regga, il fatto che non la comprende.

Dalla quale obbiezione risulta, però, non già un argomento a vantaggio della limitazione dell'art. 829 Cod. civ. italiano ai casi contemplati nell'art. 773 dello stesso Codice, come si

* Belotti: *Degli enti ecclesiastici di fatto chiamati a succedere per interposta persona,* (« Giurisprudenza italiana » 1903, Parte 1ª, c. 585).

† Belotti: art. cit., c. 585-586.

pretende dal Coviello *; ma solo che non si può ricercare nell' art. 809 Cod. alb., nessun precedente per l'interpetrazione dell'art. 829 Cod. civ. italiano, essendo del tutto diverso il criterio seguito dai due legislatori nel dettare rispettivamente l'art. 718 e 773 **.

52. La nullità delle disposizioni testamentarie, fatte per interposta persona a favore della Chiesa, risulta, oltre che dall'art. 829 capov. Cod. civ., anche dall'art. 28 della legge 19 giugno 1873. L'art. 27 di essa dispone: « Gli enti della presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata delle leggi di cui nell'art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio ». E l'art. 28: « Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode della incapacità stabilita dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone ».

Si è discusso intorno alla portata dell'art. 28, che alcuni hanno voluto riferire tanto agli enti morali conservati che a quelli soppressi, altri, invece, ai soli enti morali conservati a causa della connessione coll'art. precedente, del modo com'è concepito, e dei precedenti parlamentari †.

Ci pare che esso non solo si riferisca agli enti morali conservati e soppressi; ma anche agli enti non soppressi e incapaci di acquistare, come la Chiesa.

L' argomento principale e decisivo per questa interpetra-

* Coviello: art. cit., c. 337.

** Per la dottrina e la giurisprudenza intorno all'interpetrazione degli articoli 773 e 829 Cod. civ. vedi Gabba, art. cit., c. 1387-1388; Belotti, art. cit., c. 577-578, note a, b, c, d, e, f, g, h, i.

† Coviello: art. cit., c. 337.

zione ci sembra sia il testo dell' articolo, che comprende in genere tutte le incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici.

Quest'argomento vien confermato dai precedenti parlamentari. L'art. 28 fu proposto dal Mancini, il quale nella discussione della legge alla Camera dei deputati, (seduta 26 maggio 1873), lo ritenne necessario « per avvalorare con efficace sanzione i divieti e le incapacità degli enti ed istituti ecclesiastici, riconosciuti e non riconosciuti, prodotte dalle regole del nostro diritto pubblico, e dalle varie leggi di soppressione promulgate in tutte le provincie del regno ».

« Vi ha un principio generale di diritto, egli aggiunse, non controverso, quello cioè che tutti gli atti, i quali si fanno in frode della legge e per eludere i precetti di ordine pubblico non possano essere validi.

Vi hanno inoltre disposizioni del Codice civile, contenute negli articoli 773 e 828 le quali nel loro testo o nel loro spirito, rispetto alle disposizioni fatte in frode delle incapacità di ricevere stabilite dalla legge conducono alle stesse conseguenze.

Ma in materia così importante è prudenza prevenire ogni pericolo di dubbi e contese, che potrebbero sorgere sull'applicazione di questi articoli; cotesti dubbi e difficoltà è opportuno rimuovere per non dar luogo fra noi ai dissensi, benchè secondari, talvolta suscitati nelle giurisprudenze del Belgio e della Francia. Per altro, dev'essere in Italia come in quei paesi è incontestato, che niun vantaggio nè diretto nè indiretto, ancorchè sotto forma di condizione o modo, può validamente conseguirsi per defraudare la legge, e rendere illusoria l'incapacità tanto assoluta di questi enti, cor-

porazioni ed istituti ecclesiastici, che non sono più riconosciuti dalla legge e più non hanno personalità civile, quanto relativa di questi enti che legalmente esistono e sono riconosciuti come corpi morali, ma che hanno bisogno dell'autorizzazione governativa per divenire capaci di ricevere donazione o testamento.

Coteste incapacità debbono rigorosamente mantenersi, annullando qualunque specie di atti o liberalità, ancorchè simulati col mezzo di contratti sotto forma onorosa o per mezzo di interposte persone. Da ciò il nesso del proposto generale articolo con l'economia della legge e l'opportunità di dileguare ogni dubbio o controversia che per avventura potesse elevarsi ».

Secondo il concetto del Mancini, quindi, l'art. 28, benchè si riferisse più specialmente agli enti conservati e a quelli soppressi, aveva portata tale da comprendere anche gli enti non soppressi e incapaci di acquistare, come la Chiesa. Il che appare giusto specialmente se si consideri che l'art. 28 non era per lui che la riconferma degli articoli 773 e 829 Cod. civ., la cui estensione abbiamo già esaminata.

E il ministro Guardasigilli De Falco, rispondendogli, accettò questo suo modo di vedere: « Quando agli atti che potessero fare gli enti ecclesiastici in frode alle incapacità che siano per essi stabilite dalle leggi in vigore, non fa bisogno di nuova disposizione, essendo nella ragione generale del diritto che siano nulli gli atti che gli incapaci compiono contro il divieto loro imposto dalla legge.

Però io accetto, ripeto, questi due articoli (27 e 28) nel senso che essi non sieno se non un ricordo di altre disposizioni legislative e dei principii generali del nostro diritto onde sono informati ».

53. Era logico che il legislatore italiano trattasse le donazioni per interposta persona a favore d'incapaci alla stessa stregua delle disposizioni testamentarie. L'art. 1053 Codice civile commina infatti la nullità di tali donazioni nei casi e nei modi stabiliti nel capo *Delle successioni testamentarie.* Per dimostrare che tali donazioni sono nulle anche quando fatte a favore della Chiesa cattolica, o di altro ente di fatto, basta quindi richiamare, come fa l'art. cit., quanto abbiamo detto riguardo all'art. 829 Cod. civ.

La nullità di queste donazioni risulta pure dal citato articolo 28 della legge 19 giugno 1873.

FINE

INDICE

I. Recenti opinioni sull'argomento . . . . . *pag.* 1

1. Pel diritto italiano vigente. — 2. Pel diritto storico e straniero.

II. La personalità giuridica della Chiesa in diritto razionale . . . . . *pag.* 4

3. Concetti vaticanisti. — 4. Critica di essi. — 5. La Chiesa è persona di fronte al diritto razionale. — 6. Obbiezioni. — 7. Confutazione di esse. — 8. Perché la Chiesa non ha avuto il riconoscimento di persona nel passato. — 9. Perchè non l' ha oggi. — 10. L' avrà in avvenire ?

III. La personalità giuridica della Chiesa in diritto storico . . . . . *pag.* 15

a) *Diritto giustinianeo* . . . . . *pag.* ivi

11. Perchè la Chiesa sarebbe ente morale nel diritto giustinianeo. — 12. Persone morali religiose in Roma pagana. — 13. Idem nei primi tempi della Chiesa. — 14. I diritti patrimoniali della Chiesa nell'editto di Costantino del 313. — 15. Idem nell'editto di Costantino del 321 e nella costituzione di Onorio e Teodosio del 415. — 16. Le cose consacrate al culto in diritto romano.

b) *Diritto canonico e pontificio* . . . . *pag.* 23

17. Teoria che ritiene le fonti di diritto canonico attribuiscano i beni ecclesiastici alla Chiesa universale, e teoria che ritiene li attribuiscano ai singoli enti. — 18. Teoria secondo cui le leggi canoniche attribuiscono alla Chiesa cattolica il *dominium eminens*, ai singoli istituti il *dominium utile* sulla proprietà ecclesiastica. — 19. Teorie degli scrittori di diritto canonico sulla proprietà ecclesiastica. — 20. I beni ecclesiastici nel diritto pontificio.

c) *Concordato napoletano 1818* . . . . *pag.* 28

21. Articoli 12, 13, 15 e loro interpetrazione riguardo al soggetto della proprietà ecclesiastica. — 22. Come fu inteso l'art. 15, sullo stesso riguardo, nel Napoletano. — 23. La proprietà dei beni ecclesiastici secondo gli articoli segreti precedenti il Concordato.

d) *Codice napoletano 1819* . . . . . *pag.* 30

24. La personalità della Chiesa secondo gli articoli 10 e 439. — 25. La legislazione sulla proprietà dei beni ecclesiastici precedente al Codice. — 26. La proprietà dei beni ecclesiastici secondo gli scrittori precedenti al Codice. — 27. Idem secondo quelli posteriori al Codice. — 28. Dopo il Codice, nessun acquisto della Chiesa. — 29. Nessuna commutazione per lasciti a suo favore. — 30. Destinazione dei beni degli enti ecclesiastici soppressi nel Napoletano. — 31. I sindaci apostolici acquistavano a favore della Chiesa cattolica?

e) *Codice albertino 1837* . . . . . *pag.* 43

32. La proprietà dei beni ecclesiastici secondo il Codice e i motivi di esso. — 33. Il *dominium eminens* della Chiesa universale sulla proprietà ecclesiastica e le leggi soppressive in Piemonte.

f) *Codice parmense 1820 e Concordato toscano 1851* . . . . . *pag.* 46

34. Le disposizioni del Codice parmense sulla proprietà ecclesiastica. — 35. Il patrimonio della Chiesa nell' art. 6 del Concordato toscano.

IV. La personalità giuridica della Chiesa in diritto vigente . . . . . *pag.* 48

a) *Diritto straniero* . . . . . *pag.* ivi

36. Spagna: Codice civile 1889; Concordato 1851; Convenzione addizionale di questo 1859. — 37. Come vanno interpetrate. — 38. Argentina: Codice civile, articoli 33, 2345.

b) *Diritto italiano* . . . . . *pag.* 51

39. Può ritenersi la Chiesa ente morale secondo il Codice civile e le altre leggi italiane? — 40. La giurisprudenza ritiene che no. — 41. Il diritto internazionale e la personalità giuridica della Chiesa.

V. Disposizioni testamentarie e donazioni a favore della Chiesa nel diritto italiano vigente . . . . *pag.* 59

a) *Disposizioni testamentarie e donazioni dirette* . . . . . *pag.* ivi

42. Nullità delle disposizioni testamentarie dirette. — 43. Teoria del Trifone su di esse. — 44. Confutazione. — 45. Nullità delle donazioui dirette.

b) *Disposizioni testamentarie e donazioni fatte per interposta persona* . . . . . *pag,* 62

46. Articoli del Cod. civ. sulle disposizioni testamentarie fatte per interposta persona. — 47. Tassatività dell'art. 773. — 48. La dicitura dell' art. 829 capov. Cod. civ., comprende anche l' incapacità degli enti di fatto. — 49. Confutazione della teoria che considera gli enti di fatto ecclesiastici come società civili, agli effetti dell' art. 829 capov. — 50. L'interpetrazione logica dell' art. 829 capov. conferma quella letterale. — 51. Inapplicabilità del criterio storico per l' interpetrazione dell' art. 829 capov. — 52. Anche l'art. 28 della legge 19 giugno 1873 annulla le disposizioni testamentarie fatte per interposta persona. — 53. Nullità delle donazioni fatte per interposta persona.

lire due